

SCRITTI  
PER FRANCESCO MARIA SILLA

a cura di  
Laura d'Amati e Luigi Garofalo

*estratto*



JOVENE 2024

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2024

ISBN 978-88-243-2875-3

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

website: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) email: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

LORENZO FRANCHINI

LA VICENDA DELLA SCOPERTA  
E DISTRUZIONE DEI 'LIBRI DI NUMA' DEL 181 A.C.  
TRA RELIGIONE, POLITICA E DIRITTO\*

1. Al 181 a.C. risale una vicenda, il ritrovamento e la successiva distruzione dei libri di Numa, che non ha mancato di suscitare l'attenzione degli studiosi<sup>1</sup>, ma sulla quale anche noi vogliamo, qui, svolgere alcune brevi, modeste considerazioni, in rapporto agli studi che abbiamo in passato condotto sull'esperienza pontificale<sup>2</sup> e sulla vicenda a cui spesso la dottrina riconnette la nostra, ossia la repressione dei Bacchanali di cinque anni prima<sup>3</sup>.

Sappiamo, da Plinio<sup>4</sup> e non solo, che i primi a riferire dell'episodio in esame furono gli annalisti – di cui uno, di poco posteriore ai

---

\*Il presente contributo costituisce una versione, ampliata soprattutto nell'apparato critico, di quello già pubblicato in *BIDR*, CXVII, 2023, 63 ss.

<sup>1</sup>Essi sono citati nelle ntt. successive; ma si veda fin d'ora soprattutto *L'incredibile storia dei libri di Numa. Falsi, roghi e plagiarì dall'antica Roma al '900*, a cura di M. Gatta, Macerata, 2013, contenente saggi di vari autori ed un'ampia rassegna bibliografica ragionata (pp. 85 ss.), curata da M. Lentano. Qualche anno addietro, significativo anche l'elenco di autori stilato per esempio da A. STORCHI MARINO, *Numa e Pitagora. 'Sapientia constituendae civitatis'*, Napoli, 1999, 166. Inoltre, per un preliminare inquadramento della problematica, generalmente intesa, è oggi fondamentale la lettura di *Numa. I culti, i confini, l'omicidio*, a cura di L. Garofalo, Bologna, 2022.

<sup>2</sup>V. principalmente, qui, L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, 2008, *passim*.

<sup>3</sup>V. ancora L. FRANCHINI, *Aspetti*, cit., 457 ss.; ID., *I reati associativi*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1. *Discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 582 ss.; ID., *Giustizia penale e politica: il caso antico dell'inchiesta sui Bacchanali*, in *Penale. Diritto e procedura*, 2023, III, 377 ss.

<sup>4</sup>Plin. nat. 13.27.84-87: *Ingentia exempla contra M. Varronis sententiam de chartis reperiuntur. Namque Cassius Hemina, vetustissimus auctor annalium, quarto eorum libro*

fatti, Cassio Emina<sup>5</sup>, e quindi Calpurnio Pisone, Sempronio Tuditano, Valerio Anziate<sup>6</sup> – e poi, sulla scorta di essi, e con qualche

*prodidit Cn. Terentium scribam agrum suum in Ianiculo repastinantem effodisse arcam in qua Numa qui Romae regnavit situs fuisse; in eadem libros eius repertos P. Cornelio L. filio Cethego, M. Baebio Q. filio Tamphilo cos. ad quos a regno Numae colliguntur anni DXXXV; hos fuisse e charta, maiore etiamnum miraculo, quod infossi duraverint, quapropter verba ponam: 'Minabantur alii quomodo illi libri durare possent; ille ita rationem reddebat: lapidem fuisse quadratum circiter in media arca vinctum candelis quoquoersus. In eo lapide insuper libros insitos fuisse; propterea arbitrarier non computuisse, et libros citratos fuisse; propterea arbitrarier tineas non tetigisse. In his libris scripta erant philosophiae Pythagoricae, eosque combustos a Q. Petilio praetore, quia philosophiae scripta essent. Hoc idem tradit Piso censorius primo commentariorum, sed libros septem iuris pontificii totidemque Pythagoricos fuisse; Tuditanus tertio decimo Numae decretorum fuisse; ipse Varro humanarum antiquitatum septem, Antias secundo libros fuisse duodecim pontificales Latinos, totidem Graecos praecepta philosophiae continentes; idem tertio et SC. ponit, quo comburi eos placuerit.*

<sup>5</sup>L. Cassio Emina, che non è escluso fosse persino stato testimone oculare del ritrovamento, scrive di esso poco prima della terza guerra punica, e fa cenno solo di libri filosofici. A commento v. la dottrina citata alla nt. successiva.

<sup>6</sup>L. Calpurnio Pisone, vissuto in età graccana, ad appartenente ad una *gens* che vantava ascendenze numane, è il primo che fa espressamente menzione di libri a contenuto pontificale. Anche il coevo C. Sempronio Tuditano, utilizzando la più generica locuzione *decreta Numae*, certo contempla testi a contenuto normativamente rilevante. Valerio Anziate, attivo in epoca sillana, è fonte di cui, in termini più o meno critici, tengono senz'altro conto anche Livio (nel passo trascritto oltre, alla nt. 9) e Plutarco (in *Num.* 22.6), visto che come Plinio lo citano. A conferma ed integrazione, v. per esempio A. GIANOLA, *La fortuna di Pitagora presso i Romani dalle origini fino al tempo di Augusto*, Catania, 1921, 31 s.; A. DELATTE, *Les doctrines pythagoriciennes des livres de Numa*, in *Bulletin de l'Académie Royale de Belgique*, XXII, 1936, 19 ss., 30; L. HERRMANN, *Ennius et les livres de Numa*, in *Latomus*, V, 1946, 87 s.; L. FERRERO, *Storia del pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della repubblica)*, Torino, 1955, 231 s.; K.R. PROWSE, *Numa and the Pythagoreans: A Curious Incident*, in *Greece & Rome*, XI, 1964, 36 s.; E. PERUZZI, *Le origini di Roma*, II, Bologna, 1973, 107 ss., 116, 119; G. GARBARINO, *Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a.C.*, II. *Commento e indici*, Torino, 1973, 242 ss., 244 s. e nt. 4, 246 s. e nt. 3, 248, 249 s. e nt. 4, 251 ss.; M.J. PENA, *La tumba y los libros de Numa*, in *Faventia*, I, 1979, 215 ss.; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie di Tito Livio (libri XXXVI-XL)*, Torino, 1980, 742 ss., ntt. 7-31; A. LUISI, *L'autorità di Catone il Censore nei riti e culti romani (in margine a Livio 39, 8-20)*, in *Invigilata lucernis*, III-IV, 1981-1982, 183 ss. e nt. 92; A. GRILLI, *Numa, Pitagora e la politica antiscipionica*, in *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente*, a cura di M. Sordi, Milano, 1982, 186 ss., 190 ss.; N. BERTI, *La decadenza morale di Roma e i 'viri antiqui': riflessioni su alcuni frammenti degli Anali di L. Calpurnio Pisone Frugi*, in *Prometheus*, XV, 1989, 49 ss.; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 168 ss., 181 ss., 184 ss., 191, 195 s.; G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*<sup>2</sup>, Torino, 1999, 74 s. e nt. 130; D. MUSIAL, *Les livres de Numa: remarque sur l'hellenisation de la culture romaine*, in *Society and Religions. Studies in Greek and Roman History*, I, edited by D. Musial, Toruń, 2005, 64 s.; B. POULLE, *Les réincarnations de Pythagore et de Numa à Rome*, in *REL*, LXXXVIII, 2010, 99 ss.; O. DILIBERTO, 'Recen-

differenza in riferimento a taluni particolari<sup>7</sup>, altri autori antichi, tra i quali si possono ricordare Varrone<sup>8</sup>, Tito Livio<sup>9</sup>, Valerio Massimo<sup>10</sup>,

*tissima specie*. Lotta politica, roghi e falsari di libri nella Roma repubblicana (e un po' di truffe più recenti), in *L'incredibile storia*, cit., 15 ss.; M. LENTANO, *I libri di Numa, ovvero la lotta di Platone contro Pitagora*, in *L'incredibile storia*, cit., 43; C.M.A. RINOLFI, *Cicerone e la 'segretezza' della giurisprudenza pontificale*, in *Diritto @ Storia*, XV, 2017, 14.

<sup>7</sup>Non è indispensabile, ai fini specifici di uno studio come il nostro, concentrare troppo l'attenzione su di essi, che comunque concernono il numero delle *arcae* rinvenute (una o due), il numero dei libri (tre, dodici, due coppie di sette, due coppie di dodici), l'identità dello scriba proprietario del fondo interessato (L. Petillio o Terenzio, sul che comunque torneremo oltre, testo e nt. 19), per certi versi anche l'esatto contenuto dei libri (quantunque, in riferimento a quelli latini, non sembrino esservi dubbi che contenessero materiale rilevante dal diritto pontificale).

<sup>8</sup>Nelle *humanarum antiquitates*, citate da Plinio (trascritto sopra, alla nt. 4), e nel *de cultu deorum*, citato da Sant'Agostino (trascritto oltre, alla nt. 16).

<sup>9</sup>Liv. 40.29.3-14: *Eodem anno in agro L. Petillii scribae sub Ianiculo, dum cultores agri altius moluntur terram, duae lapideae arcae, octonos ferme pedes longae, quaternos latae, inventae sunt, operculis plumbo devinctis. Litteris Latinis Graecisque utraque arca inscripta erat; in altera Numam Pompilium, Pomponis filium, regem Romanorum, sepultum esse; in altera libros Numae Pompilii inesse. Eas arcas cum ex amicorum sententia dominus aperisset, quae titulum sepulti regis habuerat, inanis inventa, sine ullo vestigio corporis humani, aut ullius rei, per tabernam tot annorum omnibus absumptis: in altera duo fasces, candelis involuti, septenos habuere libros, non integros modo, sed recentissima specie. Septem Latini de iure pontificio erant; septem Graeci de disciplina sapientiae, quae illius aetatis esse potuit. Adicit Antias Valerius, Pythagoricos fuisse, vulgatae opinioni, qua creditur, Pythagorae auditorem fuisse Numam, mendacio probabili accomodata fide. Primo ab amicis, qui in re praesenti fuerunt, libri lecti. Mox pluribus legentibus cum vulgarentur, Q. Petillius praetor urbanus, studiosus legendi, eos libros a L. Petillio sumpsit. Et erat familiaris usus, quod scribam eum quaestor Q. Petillius in decuriam legerat. Lectis rerum summis, cum animadvertisset, pleneque dissolvendarum religionum esse, L. Petillio dixit sese eos libros in ignem coniecturum esse: prius quam id faceret, se ei permittere, uti, si quod seu ius, seu auxilium se habere ad eos libros repetendos existimaret, experiretur: id integra sua gratia eum facturum. Scriba tribunos plebis adit: ab tribunis ad senatum res est reiecta. Praetor se iusiurandum dare paratum esse aiebat, libros eos legi servarique non oportere. Senatus censuit, satis habendum, quod praetor iusiurandum polliceretur. Libros primo quoque tempore in comitio cremandos esse: pretium pro libris, quantum Q. Petillio praetori maioriique parti tribunorum plebis videretur, domino esse solvendum. Id scriba non accepit: libri in comitio, igne a victimariis facto, in conspectu populi cremati sunt.*

<sup>10</sup>Val. Max. 1.1.12: *Magna conservandae religionis etiam P. Cornelio Baebio Tamphilo consulibus apud maiores nostros acta cura est. Si quidem in agro L. Petili scribae sub Ianiculo cultoribus terram altius versantibus, duabus arcis lapideis repertis, quarum in altera scriptura indicabat corpus Numae Pompili fuisse, in altera libri reconditi erant Latini septem de iure pontificum totidemque Graeci de disciplina sapientiae, Latinos magna diligentia adservandos curaverunt, Graecos, quia aliqua ex parte ad solvendam religionem pertinere existimabantur, Q. Petilius praetor urbanus ex auctoritate senatus per victimarios facto igni in conspectu populi cremavit: noluerunt enim prisci viri quidquam in hac adservari civitate, quo animi hominum a deorum cultu avocarentur.*

Plutarco<sup>11</sup>, Festo<sup>12</sup>, Nepoziano<sup>13</sup>, Lattanzio<sup>14</sup>, l'autore del *de viris illustribus*<sup>15</sup> e Sant'Agostino<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> Plut. *Num.* 22.7-8: Τετρακοσίων δέ που διαγενομένων ἐτῶν, ὕπατοι μὲν ἦσαν Πόπλιος Κορνήλιος καὶ Μᾶρκος Βαίβιος· ὄμβρων δὲ μεγάλων ἐπιπεσόντων καὶ χόματος περιρραγέντος, ἐξέωσε τὰς σοροὺς τὸ ρεῦμα· καὶ τῶν ἐπιθημάτων ἀποπεσόντων, ἡ μὲν ἐτέρα κενὴ παντάπασιν ὤφθη, καὶ μέρος οὐδὲν οὐδὲ λείψανον ἔχουσα τοῦ σώματος· ἐν δὲ τῇ ἐτέρᾳ τῶν γραμμάτων εὐρεθέντων, ἀναγνῶναι μὲν αὐτὰ λέγεται Πετίλιος στρατηγῶν τότε, πρὸς δὲ τὴν σύγκλητον κομίσει, μὴ δοκεῖν αὐτῷ θεμιτὸν εἶναι λέγων μηδ' ὅσιον ἔκπυστα πολλοῖς τὰ γεγραμμένα γενέσθαι· διὸ καὶ κομισθείσας εἰς τὸ Κομίτιον τὰς βίβλους κατακαῖναι.

<sup>12</sup> Fest. voce *Numam Pompilium* (Lindsay 178): *Numam Pompilium Ianicul<o in monte situm esse> ferunt, in quo arcam eius in --- nominis, a Terentio --- te agrum.*

<sup>13</sup> Nepotian. *epit.* 1.14: *Sub Ianiculo arca inventa est P. Cornelio et M. Baebio Tanphilo cons. plena libris nostra lingua atque Attica, qua in arca Latini pontificum disciplinas, at Graeci philosophorum habebant. Servatis igitur nostris, Graecos igni dedere, quia non probaverunt contra religiones sapientiam. Quos libros iussu senatus Q. Petillius praetor urbanus excussit.*

<sup>14</sup> Lact. *inst.* 1.22.5-8: *Nam post annos plurimos Cornelio et Baebio consulibus in agro scribae Petili sub Ianiculo arcae duae lapideae sunt repertae a fossoribus, quarum in altera corpus Numae fuit, in altera septem Latini libri de iure pontificio, item Graeci totidem de disciplina sapientiae scripti, quibus religiones non eas modo quas ipse instituerat, sed omnes praeterea dissolvit. Qua re ad senatum delata decretum est, ut hi libri abolerentur. Ita eos Quintus Petilius praetor urbanus in contione populi concremavit. Insuper id quidem: quid enim profuit libros esse combustos, cum hoc ipsum, quod sunt ideo combusti, quia religionibus derogabant, memoriae sit traditum? Nemo ergo tunc in senatu non stultissimus: potuerunt enim et libri aboleri et tamen res in memoriam non exire. Ita dum volunt etiam posteris adprobare quanta pietate defenderint religiones, auctoritatem religionum ipsarum testando minuerunt.*

<sup>15</sup> Vir. *ill.* 3.2: *Morbo solutus in Ianiculo sepultus est, ubi post annos arcula cum libris a Terentio quodam exarata; qui libri, quia leves quasdam sacrorum causas continebant, ex auctoritate patrum cremati sunt.*

<sup>16</sup> Aug. *civ.* 7.34: *Sed contra invenimus, sicut ipse vir doctissimus prodidit, de Numae Pompilii libris redditas sacrorum causas nullo modo potuisse tolerari nec dignas habitas, quae non solum lectae innotescerent religiosis, sed saltem scriptae reconderentur in tenebris. Iam enim dicam, quod in tertio huius operis libro me suo loco dicturum esse promiseram. Nam, sicut apud eundem Varronem legitur in libro De cultu deorum, Terentius quidam cum haberet ad Ianiculum fundum et bubulcus eius iuxta sepulcrum Numae Pompilii traiciens aratrum eruisit ex terra libros eius, ubi sacrorum institutorum scriptae erant causae, in Urbem pertulit ad praetorem. At ille cum inspexisset principia, rem tantam detulit ad senatum. Ubi cum primores quasdam causas legissent, cur quidque in sacris fuerit institutum, Numae mortuo senatus assensus est, eosque libros tamquam religiosi patres conscripti, praetor ut combureret, censuerunt. Credat quisque quod putat; immo vero dicat, quod dicendum suggesserit vesana contentio, quilibet tantae impietatis defensor egregius. Me admonere sufficit sacrorum causas a rege Pompilio, romanorum sacrorum institutore conscriptas nec populo nec senatui nec saltem ipsis sacerdotibus innotescere debuisse ipsumque Numam Pompilium curiositate illicita ad ea daemonum pervenisse secreta, quae ipse quidem scriberet, ut haberet unde legendo commoneretur; sed ea tamen, cum rex esset, qui minime quem-*

Ai fini della nostra indagine, quale risulta dal titolo che le abbiamo dato, è anzitutto utile la lettura di Livio, giacché la sua narrazione appare la più densa di dettagli relativi alla competenza esercitata dalle varie istituzioni pubbliche implicate nella spinosa *affaire* del 181.

Secondo lo storico di età augustea, nel corso di quell'anno furono rinvenute, scavando in un campo ai piedi del Gianicolo, di proprietà di L. Petillio, scriba del pretore urbano, due casse: una, che secondo l'iscrizione avrebbe dovuto conservare la spoglie del re Numa Pompilio, fu trovata vuota; l'altra invece si scoprì che conteneva quattordici libri – dice Livio – di aspetto recente (*recentissima specie*), dei quali sette in latino, *de iure pontificio*, sette in greco, *de disciplina sapientiae*, ossia, probabilmente, sulla filosofia pitagorica<sup>17</sup>. La speranza, tuttavia, che le autorità romane considerassero i libri, che già avevano avuto un principio di diffusione, degni di apprezzamento svanì nel momento in cui il pretore urbano in carica, Q. Petillio<sup>18</sup>, dopo averne

---

*quam metueret, nec docere aliquem nec delendo vel quoquo modo consumendo perdere audeat. Ita quod scire neminem voluit, ne homines nefaria doceret, violare autem timuit, ne daemones iratos haberet, obruit, ubi tutum putavit, sepulcro suo propinquare aratrum posse non credens. Senatus autem cum religiones formidaret damnare maiorum et ideo Numae assentiri cogeretur, illos tamen libros tam perniciosos esse iudicavit, ut nec obrui rursus iuberet, ne humana curiositas multo vehementius rem iam proditam quaereret, sed flammis aboleri nefanda monumenta, ut, quia iam necesse esse existimabant sacra illa facere, tolerabilius erraretur causis eorum ignoratis, quam cognitis civitas turbaretur.*

<sup>17</sup> Alla quale fanno esplicitamente riferimento, sulla scorta delle fonti annalistiche, oltre a Plinio, Liv. 40.29.8 (trascritto sopra, alla nt. 9) e Plut. *Num.* 22.5-6 (nel passaggio, dunque, appena precedente a quello trascritto sopra, alla nt. 11); cfr. Aug. *civ.* 7.35.

<sup>18</sup> Quasi certamente Q. Petillio Spurinno, console nel 176, e già tribuno della plebe nel 187, quando, promuovendo il processo contro Scipione, ebbe modo di dimostrare la sua lealtà al partito conservatore. Su quest'ultimo punto avremo modo di tornare; ma v. fin d'ora qui, oltre a T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York, 1951, 369, 384, 400, per esempio K.R. PROWSE, *Numa*, cit., 37; E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 108; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 256; G. VITUCCI, *Pitagorismo e legislazione 'numaica'*, in *La filosofia greca e il diritto romano (Colloquio italo-francese, Roma, 14-17 aprile 1973)*, Roma, 1976, 158 ss.; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 223 s.; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 184 s., per cui si trattava del tribuno del 187 o almeno di un suo congiunto; A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Bari, 1987, 197; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163, nt. 1, 189; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 63; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102 ss.; F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione sul plebiscito del tribuno della plebe Villio del 180 a.C. (la cd. 'lex Villia annalis')*, in *Diritto @ Storia*, X, 2011-2012, 9; C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., 51, nt. 250.

preso conoscenza dal suo stesso scriba<sup>19</sup>, anzitutto ne vietò la lettura, e poi, dichiarando che la loro conservazione avrebbe potuto nuocere alla religione romana (*pleraque dissolventiarum religionum*)<sup>20</sup>, manifestò l'intento di distruggerli. Il proprietario si appellò ai tribuni e la questione fu infine sottoposta al senato, organo, lo ricordiamo, generalmente competente in materia religiosa<sup>21</sup>. Il pretore si offrì di confermare la sua versione sotto giuramento: ciò fu sufficiente perché l'assemblea dei *patres* ordinasse che i libri venissero bruciati sulla pubblica piazza, cosa che puntualmente accadde.

L'esame di altre fonti non arricchisce la nostra conoscenza dell'episodio, dai punti di vista in cui intendiamo vagliarlo: tranne forse

<sup>19</sup> Il quale a nostro avviso potrebbe essere stato in effetti Lucio Petillio – anziché Tenenzio, come riportano altre fonti –, perché la testimonianza di Livio sul punto sembra molto circostanziata, specialmente laddove (40.30.10) lo storico patavino si sente in grado di precisare che il loro rapporto di *familiaritas* si era consolidato al tempo della questura di Quinto che, avvalendosi della facoltà propria dei magistrati di dotarsi di scribi, tra il personale ausiliario (sul quale v. per esempio Cic. *leg.* 3.20.46-48; cfr., per tutti, TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, I, Leipzig, 1887, 346 ss.; E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 115; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 744, nt. 23; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 181 s. e nt. 41), lo aveva appunto iscritto in un'apposita decuria, sorta di corporazione. Sulla questione, come già anticipato, non intendiamo fermare troppo la nostra attenzione, limitandoci a rinviare per esempio a T. FRANK, *The Bacchanalian Cult of 186 B.C.*, in *CQ*, XXI, 1927, 132, per il quale si trattava di un cliente, forse liberto del pretore; E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 115; G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, trad. it., Milano, 1977, 447 ss., secondo la cui discutibile opinione tutto sarebbe dipeso, addirittura, dalla brama di L. Petillio di ricavare denaro dalla vendita dei libri, frutto di una sua falsificazione; A. GRILLI, *Numa*, cit., 190; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 178, 181 s., che, pur non volendo giustamente enfatizzare l'importanza della questione, non può che rilevare la forte insistenza, in Livio, sui rapporti privati e personali, che qui sono di patronato, in quanto attinenti ad un ambito, quello dello 'scrivere', della 'scrittura', del 'saper leggere', che certo costituisce la cifra essenziale di tutta la vicenda; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 100 s., con considerazioni per certi aspetti analoghe, dirette a sottolineare la natura speciale del rapporto fra il magistrato e lo scriba, non riducibile alla figura di un mero segretario; M. LENTANO, *I libri*, cit., 43.

<sup>20</sup> *Ad solvendam religionem... a deorum cultu avocarentur* in Val. Max. 1.1.12; *omnes praeterea dissolvit* in Lact. *inst.* 1.22.5; v. anche Plut. *Num.* 22.8. Cfr. oltre, § 2 e nt. 36, in merito ai Baccanali.

<sup>21</sup> Sul tema, non è mai inutile invocare l'autorità di studiosi come P.G.H. WILLEMS, *Le Sénat de la république romaine*, II, Louvain - Paris, 1883, 299 ss.; TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., III, 1888, 1057 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, I, Napoli, 1972, 478 s., 483 ss.; M. BONNEFOND-COUDRY, *Le sénat de la république romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision*, Rome, 1989, 320 ss.

Valerio Massimo<sup>22</sup>, il quale riferisce che almeno i libri in latino furono risparmiati al rogo ed anzi conservati con grande cura (*magna diligentia*).

2. Oggi la gran parte degli studiosi conviene sulla realtà dell'evento, ma anche sulla falsità dei documenti<sup>23</sup>, che Livio stesso, l'autore

<sup>22</sup> Riportato sopra, alla nt. 10 e seguito dal solo Nepoziano, riportato alla nt. 13, che utilizza la locuzione *'servatis igitur nostris'*.

<sup>23</sup> In questo senso per esempio A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 19 ss.; L. HERRMANN, *Ennius*, cit., 87 ss.; L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, II, Torino, 1952, 809 ss.; J. GAGÉ, *Apollon romain. Essai sur le culte d'Apollon et le développement du 'ritus Graecus' à Rome des origines à Auguste*, Paris, 1955, 322; L. FERRERO, *Storia*, cit., 231 ss.; P. BOYANCÉ, *Fulvius Nobilior et le dieu ineffable*, in *Revue de Philologie*, XXIX, 1955, 172 ss.; K.R. PROWSE, *Numa*, cit., 36 ss.; K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*<sup>2</sup>, München, 1967, 268 ss.; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 221 ss.; F. DELLA CORTE, *Numa e le streghe*, in *Maia*, XXVI, 1974, 3 ss.; G. DUMÉZIL, *La religione*, cit., 447 ss.; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 211 ss.; K. ROSEN, *Die falschen Numabücher, Politik, Religion und Literatur in Rom 181 v. Chr.*, in *Chiron*, XIX, 1985, 65 ss.; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 89 ss.; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie*, Rome, 1988, 623 ss.; N. BERTI, *La decadenza*, cit., 49 ss.; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books. The Exegetic History of Roman Forgery*, in *Museum Helveticum*, LV, 1998, 139 ss.; M. MAHÉ, *Le pythagorisme d'Italie du sud vu par Tite-Live*, in *Ktèma*, XXIV, 1999, 152 ss.; M. HUMM, *Numa and Pythagore: vie et mort d'un mythe*, in *Images d'origines. Origines d'une image. Hommages à J. Poucet*, Louvain, 2004, 125 ss.; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 63 ss.; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 92 ss.; F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione*, cit., 9, 21, nt. 57; M. LENTANO, *La memoria e il potere. Censura intellettuale e roghi di libri nella Roma antica*, Macerata, 2012, 25 ss.; ID., *I libri*, cit., 29 ss.; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 13 ss.; M. GATTA, *Alcune considerazioni bibliografiche sulla distruzione dei libri*, in *L'incredibile storia*, cit., 101 s. Equilibrata appare la posizione assunta da tali autori, e giustamente critica delle due posizioni estreme: quella di chi, riprendendo dottrina oltremodo risalente, ancora considera l'intera vicenda del 181 come un'invenzione successiva dell'annalistica (così A. GRILLI, *Numa*, cit., 186 ss., specialmente 194 s.) e quella di chi, all'opposto, considera i libri di Numa autentici, scritti di sua mano dall'antico re (così per esempio C.G. JOEGER, *De Numae Pompilii libris publica auctoritate Romae combustis*, Lipsiae, 1755, ora in *L'incredibile storia*, cit., 49 ss., in versione latina, 57 ss., in versione italiana (da cui le prossime citazioni); A. GIANOLA, *La fortuna*, cit., 31 ss.; E. PERUZZI, *Livio 1.20.5*, in *RFIC*, XCIX, 1971, 267 s., ID., *Le origini*, cit., 107 ss.; G. PURPURA, *Diritto*, cit., 74 ss.; G. ROCCA, *I libri di Numa Pompilio*, in *Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all'opera di G. Colonna*, a cura di D.F. Maras, Pisa - Roma, 2011, 84 ss., pur con toni più sfumati; cfr. A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163 ss., la quale, richiamando S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, Bari, 1966, 516, nt. 393, rifiuta l'idea della macchinazione ma attribuisce la paternità dei testi, anziché al re, ad una persona di cultura di età imprecisata, sul che ebbero a lavorare la fantasia popolare e poi l'annalistica.

più giustamente scettico<sup>24</sup>, descrive, secondo quanto si è visto, come di fattezze tutt'altro che antica. Concordiamo in linea di massima con tutti gli argomenti utilizzati dai suddetti studiosi, ed in particolare con quello secondo cui testi di così alta risaleza, redatti su materiale comunque deteriorabile, quasi sicuramente – al pari del corpo di Numa: si noti la contraddizione sui diversi effetti sortiti dallo scorrere del tempo!<sup>25</sup> – non si sarebbero potuti conservare fino all'inizio del II secolo<sup>26</sup>, e che in ogni caso il latino dell'età monarchica, ed a maggior ragione il greco già per ipotesi praticato nel Lazio, non sarebbero risultati comprensibili, ad una prima scorsa, neppure ai più eruditi<sup>27</sup>, e

<sup>24</sup> Scetticismo non espresso, ma certo coglibile nella narrazione liviana, alcuni passaggi della quale ('*recentissima specie*', '*de disciplina sapientiae, quae illius aetatis esse potuit*', etc.) sembrano addirittura conditi di una qualche ironia, suscitata dalla pretesa di autenticità di taluno. In merito, v. per esempio A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 21; L. FERRERO, *Storia*, cit., 231 s.; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 245 s., 250 s.; A. GRILLI, *Numa*, cit., 194 s.; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 149; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 175 ss.; F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione*, cit., 21, nt. 57; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 27; O. DILIBERTO, '*Recentissima specie*', cit., 13 ss., specialmente 19, 22.

<sup>25</sup> A maggior ragione risalta tale contraddizione se si pensa che col cadavere del re saranno stati certo seppelliti vesti e suppellettili, tanto da indurre lo stesso E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 118, nt. 19 alla supposizione, per noi inaccettabile, che il corpo fosse stato già trafugato da antichi saccheggiatori. Altrettanto mal riposta sarà stata a suo tempo, a nostro avviso, la speranza dei falsificatori di poter giustificare la sparizione del sovrano nella chiave, tutta pitagorica, della metamorfosi, della decomposizione del corpo fisico a seguito della trasmutazione dell'anima in un altro, secondo la teoria della metempsirosi, invocata, nel caso di specie, da J.M. PAILLER, '*Bacchanalia*', cit., 623 ss. e B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 92 ss., 100.

<sup>26</sup> Come si evince da Plin. *nat.* 13.27.85-86, i libri erano scritti su *charta*, ossia su rotoli di papiro, materiale assai raro, nell'Italia dell'VIII-VII secolo, ed anche molto deteriorabile, come ammette lo stesso Plinio, cercando di escogitare, sulla scorta di Casio Emina, una spiegazione per la loro possibile conservazione. Su questa linea per esempio G. GARBARINO, *Roma*, cit., 251; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 170; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 27; O. DILIBERTO, '*Recentissima specie*', cit., 18, di contro soprattutto a E. PERUZZI, *Le origini*, 108, 119 e nt. 21, 120, 124 ss., 135 s., il quale, pur nell'ambito di un lavoro che si fa certo apprezzare per l'approfondita indagine sull'utilizzo in quell'epoca dei vari supporti scrittori, forse qui, con Plinio, eccede nell'intento di dimostrare l'esistenza di processi, tecnicamente sofisticati, e forse scientificamente un po' astrusi, che fossero tali da accrescere la durata del papiro nel tempo (seguono tendenzialmente Peruzzi, come già detto, G. PURPURA, *Diritto*, cit., 74 ss., e probabilmente anche G. ROCCA, *I libri*, cit., 84 ss.).

<sup>27</sup> Noi sappiamo con certezza che anche i più acculturati, tra i Romani del II secolo, trovavano di difficile comprensione il latino di secoli pur meno risalenti rispetto all'VIII-VII, si trattasse dei *foedera* conclusi con Cartagine nel 509-508 (cfr. Polib. 3.22.1-3) o della stessa legge delle XII tavole (cfr. Cic. *leg.* 2.23.59), la quale dovette essere sottoposta da S. Elio Peto ad una serrata opera di aggiornamento linguistico. Si

quindi figurarsi ai *plures legentes* che, subito dopo la scoperta, vi avrebbero avuto accesso<sup>28</sup>.

Anche a nostro avviso si trattò dunque, con ogni probabilità, di un'abile mossa propagandistica della setta dei neopitagorici<sup>29</sup>, attuata

---

trattava dunque di imprese che richiedevano, da parte di chi vi si accingeva, eccezionali nozioni di storia della lingua e spiccata sensibilità filologico-letteraria. Sul tema, basti qui ricordare, per tutti, ad esempio F. DE MARTINO, *Questioni decemvirali*, in *Index*, XXIII, 1995, 375, anche in merito al *carmen saliare* e a quello *fratrum Arvalium*; M. BREONE, *S. Elio e le XII tavole*, in *Labeo*, XLI, 1995, 67 s.; cfr. per esempio C. GIOFFREDI, *Ius Lex Praetor. Forme storiche e valori dommatici*, in *SDHI*, XIII-XIV, 1947-1948, 33 ss.; F. WIEACKER, *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert*, in *Les origines de la république romaine*, Genève, 1967, 295 s.; G. RADKE, *Sprachliche und historische Beobachtungen zu den 'Leges XII Tabularum'*, in *Sein und Werden im Recht: Festgabe U. von Lübtow*, herausgegeben von W.G. Becker und L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin, 1970, 223 e nt. 2; L. AMIRANTE, *Sulle XII Tavole*, in *Index*, XVIII, 1990, 396 s.

<sup>28</sup> Essi, come del resto poi il pretore, avrebbero invece compreso con naturalezza il significato del contenuto dei libri, a conferma del fatto che vi era utilizzato un latino ben più recente. Cfr. per esempio M.J. PENA, *La tumba*, cit., 218; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 73, con espresso richiamo anche alle XII tavole, per un'epoca in cui certo, comunque, l'interesse per i documenti risalenti si era potenziato; O. DILIBERTO, *Recentissima specie*, cit., 19, che a sua volta rammenta come occorressero specialisti anche per le XII tavole.

<sup>29</sup> Sulle origini e sulla diffusione del neopitagorismo, nella Roma del II secolo, sul suo carattere esoterico, misterico, oltre che razionalistico ed elitario, sui suoi rapporti con altre correnti di pensiero, come lo stoicismo, l'orfismo e l'evemerismo, e sugli altri aspetti che connotavano questa tendenza filosofica, certo penetrata all'interno dei circoli filoenellenici romani legati agli Scipioni, v. per esempio qui A. GIANOLA, *La fortuna*, cit., 31 ss.; T. FRANK, *The Bacchanalian Cult*, cit., 132; A. DELATTE, *Les doctrines pythagoriciennes*, cit., 19 ss.; L. HERRMANN, *Ennius*, cit., 87 ss.; L. FERRERO, *Storia*, cit., *passim*, ma specialmente 231 ss.; P. BOYANCÉ, *Fulvius*, cit., 172 ss., 191 s., molto efficace nella descrizione di certa atmosfera intellettuale e spirituale, entro la quale i pitagorici avrebbero cercato, in questo caso, di dimostrare la propria forza; J. GAGÉ, *Apollon*, cit., 328 ss., che peraltro invita a non confondere completamente nell'ambiente scipionico il movimento dei neopitagorici; K.R. PROWSE, *Numa*, cit., 36 ss., che riconosce ai pitagorici notevole tenacia intellettuale; K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, cit., 268 ss.; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 254 s.; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 220 ss., il quale sottolinea come la cultura pitagorica si fosse diffusa nel mondo romano già dalla fine del IV secolo, pur per altri versi dubitando che i fatti del 181 siano davvero da attribuirsi ai neopitagorici, anziché a non meglio identificati gruppi di potere; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 183 ss., che sui tempi dell'affermazione del pitagorismo a Roma la pensa come Pena; A. GRILLI, *Numa*, cit., 186 ss., 195 ss., il quale concentra la sua attenzione sulla simbologia pitagorica dei numeri, nell'ambito di una narrazione che per lui, come si è detto (sopra, alla nt. 23), è in gran parte inventata, allo scopo di colpire retrospettivamente gli Scipioni, cui si rimproveravano eccessive simpatie per la filosofia greca e per quella di Pitagora in particolare; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 89, 93, 97, che significativamente parla di 'misticismo pitagorizzante' di Scipione l'Africano, di 'moderato razionalismo ellenizzante'; J.M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 623 ss.; N. BERTI, *La deca-*

allo scopo di favorire, ammantandola di ortodossia, l'affermazione della loro disciplina a scapito della cultura e della religione tradizionale, di cui erano custodi i pontefici. Tutto ciò, riesumando la leggenda secondo cui Numa Pompilio, re fondatore del culto romano, sarebbe stato allievo di Pitagora, pur vissuto molto tempo dopo; leggenda propagatasi a Roma soprattutto al tempo delle guerre sannitiche e forse rafforzatasi dopo la riconquista di Taranto nel 207<sup>30</sup>. La diffusione di idee pitagoriche fu probabilmente dovuta, d'altronde, anche all'opera di Ennio, originario, come si sa, di quella parte d'Italia<sup>31</sup>.

---

denza, cit., 49 ss., secondo la quale un autore come, per esempio, Calpurnio Pisone cercava di distinguere tra il sano pitagorismo di matrice italica e quello diffusosi poi in ambienti filoellenici, assai più preoccupante; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 144 ss.; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163 ss., che a sua volta appunta l'attenzione sulla scienza dei numeri, alludendo al 'numaismo pitagorizzante' di alcuni esponenti della classe dirigente, giacché sulla memoria del re romano si innesta in questo periodo una tradizione ellenistica che lo rende una sorta di filosofo; M. MAHÉ, *Le pythagorisme*, cit., 152 ss.; M. HUMM, *Numa*, cit., 125 ss.; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 63 ss.; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 92 ss.; G. ROCCA, *I libri*, cit., 84 ss.; M. LENTANO, *I libri*, cit., 47 s.

<sup>30</sup> Riguardo alla leggenda in questione, denunciata come tale, v. – oltre che Liv. 1.18.2-3; 40.29.8 e Plut. *Num.* 1.3 ss.; 8.5 ss.; 22.5 – anche per esempio Cic. *rep.* 2.15.28-29; *tusc.* 4.1.3; Dion. Hal. 2.59. Già gli antichi si erano dunque avveduti della impossibilità cronologica di un qualsiasi rapporto tra il re Numa Pompilio, vissuto tra l'VIII e il VII secolo, ed il filosofo Pitagora, approdato in Italia nella seconda metà del VI. Ciò nonostante la leggenda, probabilmente sorta nel IV secolo, quando con le guerre sannitiche Roma venne a contatto con la Magna Grecia, rimase a lungo viva – forse per la grande sapienza che comunque si riconosceva a Numa –, tanto che l'episodio del 181 certo la presuppone. A commento, v. per esempio A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 22, pur con qualche discutibile tendenza a considerare la leggenda come generata dal fatto stesso del ritrovamento dei libri; K.R. PROWSE, *Numa*, cit., 39; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 230 ss., 238 ss., 242 s., 255; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 218 ss.; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 743, ntt. 21 e 22; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 183 ss., che imputa il collegamento anacronistico tra le due personalità alla erronea riflessione di Aristosseno di Taranto, vissuto nel IV secolo; A. GRILLI, *Numa*, cit., 186; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 154; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 164; G. PURPURA, *Diritto*, cit., 74, il quale significativamente osserva come Numa e Pitagora fossero separati da cinque generazioni; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 65 s., che a sua volta invoca la responsabilità di Aristosseno di Taranto nella possibile genesi della falsa credenza; G. ROCCA, *I libri*, cit., 85; M. LENTANO, *I libri*, cit., 48, il quale parla di fallace ma duratura leggenda; M. GATTA, *Alcune considerazioni*, cit., 102.

<sup>31</sup> Ora, anche senza voler tornare sulla questione della individuazione dello scriba, che, citato come *Terentius* in alcune delle nostre fonti, potrebbe far pensare a qualcuno proveniente da *Terentium*, occorre ricordare che Ennio si era in effetti formato in quel tipo di 'milieu' culturale e che godeva della protezione di un uomo potente dalle ten-

Spia del coinvolgimento di altre persone nella vicenda sono i riferimenti che Livio fa agli *amici* di L. Petillio, i quali probabilmente lo convincono ad aprire le casse e per primi leggono il contenuto dei libri. Forse si sperava di ammorbidire il pretore urbano, scegliendo il campo del suo collaboratore, ubicato ai piedi del Gianicolo, dove in effetti si tramandava che Numa fosse stato sepolto<sup>32</sup>: ciò, a testimonianza della perfetta orchestrazione dell'intera manovra.

Siamo insomma di fronte al tentativo di imprimere una svolta in senso ellenizzante alla religione romana e al sistema pontificale, senza passare attraverso i canali ufficiali, che per l'introduzione di nuovi *sacra* prevedevano, come si sa, il ricorso ad una complessa procedura in cui era implicato il collegio sacerdotale dei *decemviri sacris faciundis*<sup>33</sup>.

---

denze ellenizzanti, come M. Fulvio Nobiliore, nel quale la dottrina per lo più identifica quel Fulvio che, secondo Lyd. *ost.* 16, avrebbe attinto agli scritti di Numa per coltivare i suoi interessi su astrologia e divinità. In proposito, v. per esempio A. GIANOLA, *La fortuna*, cit., 31, 33, secondo il quale i libri di cui stiamo trattando confermarono gli insegnamenti pitagorici di Ennio, allora impegnato a diffondere il pitagorismo; T. FRANK, *The Bacchanalian Cult*, cit., 128 ss., per cui i libri sarebbero addirittura venuti da Taranto; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 35 s., secondo cui il Nobiliore, per le sue divagazioni astrologiche, avrebbe addirittura tratto spunto dai libri distrutti nel 181; L. HERRMANN, *Ennius*, cit., 87 ss., che nel suo contributo chiaramente incentrato su Ennio arriva a ritenere il poeta il materiale scopritore dei libri, senza escludere l'eventualità che, colto ellenista com'era, li avesse anche composti, usando sia il latino che il greco; L. FERRERO, *Storia*, cit., 232, secondo il quale l'idea di una derivazione tarentina o persino enniana dei libri è invece tortuosa, eccessiva; P. BOYANCÉ, *Fulvius*, cit., 172 ss., 180 ss., attento più che altro alle iniziative di Fulvio; J. GAGÉ, *Apollon*, cit., 335; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 230 ss., 256 ss.; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 221, 227; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 183; K. ROSEN, *Die falschen Numabücher*, cit., 65 ss.; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 89, 93, che allude ai rapporti tra Scipione l'Africano ed Ennio, il quale fra l'altro, su questioni religiose, avrebbe avuto un orientamento comune a Prodicio ed Enevero; J.M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 667 ss.; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 192 ss., la quale dà sì riscontro del 'numaismo pitagorizzante' di M. Fulvio Nobiliore, che però non avrebbe avuto accesso ai libri rinvenuti alle pendici del Gianicolo e quindi non avrebbe potuto utilizzarli per le sue iniziative di politica culturale, afferissero esse all'astrologia o al calendario; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 67; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 96, 105; R. LAURENDI, *'Leges regiae' e 'ius Papirianum'. Tradizione e storicità di un 'corpus' normativo*, Roma, 2013, 61 s.

<sup>32</sup> Cfr. soprattutto Plut. *Num.* 22.2; Vir. *ill.* 3.2.

<sup>33</sup> È forse il caso di rammentare, qui, quali fossero esattamente le funzioni di questi sacerdoti, riuniti anch'essi in un collegio, al quale si accedeva per cooptazione, che fu composto inizialmente di due membri, dal 367 di dieci – di cui cinque dovevano essere plebei, in ciò precorrendo, evidentemente, di molto i tempi –, dall'età di Silla di quindici. Se i pontefici avevano, principalmente, il compito di salvaguardare la regolarità dei culti pubblici e privati, l'avvenire dei riti e degli dei patrii, i *decemviri sacris faciundis* erano i custodi dei libri sibillini, introdotti ufficialmente a Roma durante la do-

Si voleva approfittare del nome di Numa Pompilio per una riforma globale del culto romano, ricorrendo ad un espediente – quello del

minazione etrusca, in un'epoca di apertura alle culture straniere, e specialmente a quella greca, della quale quei sacerdoti furono sempre impregnati. La tradizione romana li metteva sotto il patronato di Apollo, del cui culto essi erano incaricati (Liv. 10.8.2 li definisce *antistites Apollinaris sacri*). L'importanza dei libri sibillini andò ben al di là del loro oggetto specifico, che era l'espiazione dei prodigi: difatti, mentre la competenza dei pontefici era limitata allo stato romano, nell'identificare gli dei cui sacrificare e nell'adottare i rimedi con cui placarne l'ira, quella dei decemviri si estendeva potenzialmente al mondo intero, con tutto il suo patrimonio di culti, dei quali poteva essere, di volta in volta, favorita la regolare introduzione in Roma. Di tale potere, che effettivamente rendeva i decemviri più artigiani di una religione da fare che ministri di una religione già fatta, essi si avvalsero tuttavia saggiamente, senza conflitti con i pontefici e secondo le linee della politica e della diplomazia ufficiali. Ciò non toglie che, a partire dalla conquista della Magna Grecia, allorché sempre più considerevole si fece l'apporto della cultura ellenica alla vita pubblica e privata di Roma, il ruolo dei decemviri, di pari passo, crebbe in importanza, insieme al rilievo acquisito dal *Graecus ritus* nell'ambito della religione ufficiale. Ma non per questo i decemviri, nonostante la loro maggior competenza sulle pratiche di origine straniera, sfuggirono del tutto al controllo penetrante dei pontefici e del loro capo (che rimaneva al vertice dell'intero sistema sacrale: v. soprattutto Liv. 1.20.5-7, con particolare riferimento ai *peregrini ritus*): ciò, sia per il fatto che il confine tra rito patrio e greco era molto più mobile e sfumato di quanto non si pensi, e che spesso i riti di nuova introduzione, una volta stabilizzatisi, entravano formalmente a far parte del calendario romano; sia per il fatto che una generale supremazia pontificale era richiesta da ragioni non solo giuridiche, ma anche politiche (in questa duplice ottica potrebbe essere anzi, ad esempio, studiata la vicenda del pontefice massimo del 181, C. Servilio Gemino, che era anche *decemvir sacrorum* e per cui v. meglio oltre, § 4 e nt. 80). D'altronde, i decemviri venivano fatti talora consultare dal senato non direttamente, ma perché i pontefici avevano rinviato alla loro competenza. Per il resto, la procedura era del tutto simile, ché i decemviri, anch'essi *sacerdotes publici* di Roma, formalizzavano i loro responsi in decreti, e li comunicavano al magistrato interpellante, che faceva da tramite fra loro e il senato; solo, occorre osservare che la loro attività di consulenza, pur a sua volta destinata a concretizzarsi, per lo più, nella prescrizione di *remedia* atti a placare gli dei, si svolgeva con metodo tecnicamente diverso da quello pontificale, giacché i decemviri, interpreti degli oracoli sibillini, erano innanzi tutto richiesti di studiare questi, al fine di pronunciarsi sul caso in questione. Per la dottrina sui *decemviri sacris faciundis*, v. ad esempio, per tutti, R. BLOCH, *Origines étrusques des Livres Sybillins*, in *Mélanges A. Ernout*, Paris, 1940, 21 ss.; ID., *La divination romaine et les livres sybillins*, in *REL*, XL, 1962, 118 ss.; ID., *L'origine des Livres Sybillins à Rome: méthode de recherches et critique du récit des annalistes anciens*, in *Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt*, II, Berlin, 1965, 281 ss.; J. GAGÉ, *Apollon*, cit., 21 ss., 196 ss., 270 ss.; J. SCHEID, 'Graeco ritu': *A Typically Roman Way of Honoring the Gods*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, XCVII, 1995, 21, 24 s.; ID., *Nouveau rite et nouvelle piété. Réflexions sur le 'ritus Graecus'*, in *Ansichten griechischer Rituale*, Stuttgart - Leipzig, 1998, 173, 175; C. SANTI, *I 'libri sibillini' e il problema delle prime consultazioni*, in *SMSR*, LXVI, 2000, 21 ss.; C. FÉVRIER, *De l'usage des Livres: le décevmir, prêtre ou vates?*, in *Latomus*, LXI, 2002, 821 ss.; EAD., *Le double langage de la Sibylle de l'oracle grec au rituel romain*, in *La Sibille. Parole et représentation*, Rennes, 2004, 17 ss.

reperimento di una raccolta di composizioni oracolari – che già nel 213, per esempio, nel caso dei *carmina Marciana*<sup>34</sup>, aveva trovato una sua legittimazione.

La vicenda, come si diceva, presenta qualche affinità con quella dei Baccanali<sup>35</sup>, per le analoghe finalità sovversive della religione tradizionale<sup>36</sup>, e per il fatto che anch'essa sicuramente si inquadra nella prospettiva dello scontro tra filoellenici e conservatori, molto acceso in quel periodo<sup>37</sup>. Il pitagorismo era in qualche modo l'equivalente

<sup>34</sup> Grazie al coinvolgimento, per l'appunto, del collegio dei decemviri. Sulla ufficiale acquisizione dei *carmina Marciana*, che nel 212 portò anche alla istituzione dei *ludi Apollinares*, v. Liv. 25.12. Il precedente è opportunamente richiamato, per esempio, da L. FERRERO, *Storia*, cit., 232; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 178, 188, che parla di inasprimento, rispetto al 213, della politica seguita dal senato in tema di libri inerenti ai *sacra*; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 71.

<sup>35</sup> Sui Baccanali, le testimonianze più rilevanti sono, come noto, Liv. 39.8-19 e l'epigrafe di Tiriolo di cui a *FIRA I*, n. 30; ma v. anche Cic. *leg.* 2.15.37; Val. Max. 6.3.7; Tertull. *apol.* 6.7; *nat.* 1.10; Firm. *err.* 6.9; Aug. *civ.* 6.9; 18.13. La dottrina in materia è sterminata e, in questa sede, invocabile solo selettivamente, più che altro al fine di operare il raffronto di cui si è detto.

<sup>36</sup> V. in particolare Liv. 39.16.6-11, ove si denuncia il pericolo di una *dissolutio religionis*, ossia dello stesso *patrius ritus*, che il dilagare di una *superstitio*, di una *prava religio*, di un *externus ritus* in nessun modo riconosciuto, comporterebbe. Insomma, ogni pratica che, come i Baccanali, non fosse stata ufficializzata dalle autorità politico-religiose e che perciò, collocandosi al di fuori del sistema dell'amministrazione sacerdotale, non fosse regolata dal *ius sacrum*, non era da considerarsi, giuridicamente, religione, ed anzi poteva, ricorrendo certe esigenze, essere proibita, specie quando finiva per attentare essa stessa, dall'esterno, alla sicurezza del culto romano. Il rischio di compromettere la *pax deorum* non derivava qui, ovviamente, dalla scorretta celebrazione dei riti patrii, ma dall'eventualità che essi, per il diffondersi in forma massiccia di altro genere di cerimonie, fossero trascurati o del tutto abbandonati (cfr. Cat. in Fest. voce *stata sacrificia* [Lindsay 466]): cosa che avrebbe forse comportato, in ultima analisi, responsabilità a carico della stessa *res publica*, nell'ipotesi che le autorità nel frattempo 'non' fossero, semmai, intervenute.

<sup>37</sup> Conservatori catoniani, dei quali la dura repressione attuata avrebbe costituito una vittoria politica. In tal senso, ad esempio, S. REINACH, *Une ordalie par le poison à Rome et l'affaire des Bacchanales*, in *Revue Archéologique*, XI, 1908, 251, per il quale l'iniziativa fu intrapresa da una coalizione antiellenica; T. FRANK, *The Bacchanalian Cult*, cit., 128 s., 132; E. FRAENKEL, 'Senatus consultum de Bacchanalibus', in *Hermes*, LXVII, 1932 387, nt. 1; M. GELZER, *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes*, LXXI, 1936, 283 s.; S. ACCAME, *Il 'Senatum Consultum de Bacchanalibus'*, in *RFIC*, LXVI, 1938, 229, nt. 2; F. PEZZELLA, *Il 'senatus consultum de Bacchanalibus' e l'onazione del console Postumio al popolo romano*, in *L'Eloquenza*, XXXI, 1941, 168 s.; A.H. MAC DONALD, *Rome and the Italian Confederation (200-186 a.C.)*, in *JRS*, XXXIV, 1944, 32 s.; L. FRONZA, *De bacchanalibus*, in *Annali Triestini*, XVII, 1946-1947, 205, 223; H. JEANMAIRE, *Dionysos. Histoire du culte de Bacchus*, Paris, 1951, 457; H.H. SCULLARD, *Roman Politics 220-150 B.C.*, Oxford, 1951, 147 s., 154 s.; A. BRUHL, *Li-*

del dionisismo per le classi più colte, e si era senza dubbio affermato anche in alcuni ambienti oligarchici, per lo più legati agli Scipioni, anche se alla serietà e genuinità del pitagorismo italico primitivo – che qui si tenta addirittura di abbinare alla tradizione pontificale – forse non erano ostili neppure alcuni esponenti dei ceti più tradizionalisti<sup>38</sup>.

3. Se l'accostamento ai Baccanali è, sotto quest'aspetto, frequente in dottrina<sup>39</sup>, non altrettanto lo è in rapporto allo studio della natura

---

*ber pater*. *Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain*, Paris, 1953, 115 s.; G. TARDITI, *La questione dei Baccanali a Roma nel 186 a.C.*, in *La parola del passato*, IX, 1954, 275 ss., 286 s.; D.W.L. VAN SON, *Livius' Behandelning van de 'Bacchanalia'*, Amsterdam, 1960, 50 s., 68 ss.; M. CASTELLO DE MUSCHIETTI, *'Senatus consultum de Bacchanalibus'*, in *Anales de historia antigua y medieval*, XVI, 1971, 385; P.V. COVA, *Livio e la repressione dei Baccanali*, in *Athenaeum*, LXII, 1974, 86, 88, 89 e nt. 17; J.J. URRUELA QUESADA, *La represión de los Bacanales en Roma en 186 a. de J.C.*, in *Hispania antiqua*, IV, 1974, 61, nt. 104; G.C. RASCÓN, *A proposito de la represión de las Bacanales en Roma*, in *Estudios U. Alvarez Suárez*, Madrid, 1978, 390, 402 s.; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 172 ss.; ID., *La 'lex Maenia' e la repressione dei Baccanali nel 186 a.C.*, in *Politica e religione*, cit., 182 e nt. 15, 184 s.; R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, München, 1983, 200 e nt. 340, 209 e nt. 389; ID., *The Suppression of the Bacchanals: Five Questions*, in *Historia*, XXXIX, 1990, 336, 344 e nt. 36, 347 s.; E. MONTANARI, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, Roma, 1988, 125, nt. 72; ID., *Il dinamismo della tradizione: Roma e la ricezione del dionisismo*, in *Storiografia*, II, 1998, 143; S. TAKÁCS, *Politics and Religion in the Bacchanalian Affair of the 186 B.C.E.*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, C, 2000, 307; C. MINASOLA, *La repressione dei 'collegia Bacchanalia' tra fonti epigrafiche e racconto liviano*, in *SDHI*, LXXXVI, 2020, 167 ss.

<sup>38</sup> Cfr. per esempio N. BERTI, *La decadenza*, cit., 49 ss.

<sup>39</sup> Tanto più che, lo si ricordi, i Baccanali repressi a Roma, conservarono una certa vitalità altrove, ed in particolare in Apulia – terra, come si è detto, di particolare diffusione del pitagorismo –, ove si ritenne necessario un intervento delle autorità durante lo stesso anno 181. Per la dottrina, attenta al parallelismo tra i due fenomeni, v. ad esempio T. FRANK, *The Bacchanalian Cult*, cit., 132; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 140, secondo il quale dopo la persecuzione dei Baccanali si cercò di ricorrere a mezzi più prudenti, ad accorte frodi, per ellenizzare il culto romano; L. HERRMANN, *Ennius*, cit., 90; L. FERRERO, *Storia*, cit., 232, 234; K.R. PROWSE, *Numa*, cit., 36 ss., per cui era prevedibile, qui, la ferma reazione del senato, per rassicurare un'opinione pubblica già turbata dalla vicenda dei Baccanali; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 167, 172 ss., 183 ss.; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 623 ss., che tratta della vicenda dei libri di Numa nell'ambito di uno scritto manifestamente dedicato ai Baccanali; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 139 ss.; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 164, 189; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 69 ss., pur con forti dubbi in merito all'ipotesi, talora affiorante in dottrina, che specie nel sud, ma anche a Roma, esistessero sette segrete di pitagorici, strutturate come vere associazioni, sul modello dei tiasi dionisiaci; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 30 ss.; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 26 s.

dei poteri esercitati e delle procedure seguite per sventare il pericolo apportato contro l'assetto religioso della repubblica<sup>40</sup>.

Cinque anni prima la repressione era stata condotta sul piano prettamente criminale. Il senato, assolvendo in questo al nuovo ruolo che si era auto-attribuito per la persecuzione dei reati perpetrati contro la pubblica incolumità<sup>41</sup>, aveva emanato un provvedimento del cui contenuto siamo piuttosto dettagliatamente a conoscenza, grazie alla disponibilità, ben nota, di una fonte epigrafica<sup>42</sup>. Ne derivò una severissima *quaestio*, condotta dai consoli ma definita dalle fonti *extra ordinem*<sup>43</sup>, anche perché probabilmente irrispettosa delle garanzie costituzionali di libertà (*provocatio ad populum*)<sup>44</sup>, al termine della quale

<sup>40</sup> Paradossalmente sono stati forse più i non-giuristi, che i giuristi, ad interessarsi di questi aspetti, pur con qualche comprensibilissimo limite derivante dalla loro formazione specifica: v. per esempio L. FERRERO, *Storia*, cit., 234 s., che parla di 'procedura d'urgenza', contro il rischio che gli scritti continuassero a circolare di soppiatto; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 745, nt. 27, i quali rilevano che come per i Baccanali le decisioni le prendono qui magistrato e senato, e non i pontefici; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 177, 179 ss., 185, 189, la quale, con una certa sorpresa (che non è la nostra), denota l'attenzione con cui Livio riferisce delle implicazioni istituzionali, procedurali della vicenda, che pur non si risolverebbe in un'inchiesta politica e giudiziaria ad ampio spettro, né con il coinvolgimento delle autorità religiose, assumendo il senatoconsulto alfine adottato finalità di mero ordine pubblico; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102, per cui v. oltre, alle ntt. 49 e 53; M. LENTANO, *I libri*, cit., 43 ss., che a sua volta parla di 'procedura d'urgenza' indetta dal senato, di 'meccanismo' che condurrà alla distruzione dei libri; v. anche però, quanto meno, O. DILIBERTO, *Recentissima specie*, cit., 25, che meritevolmente indaga la natura della decisione del senato, da lui giudicata solo politica, senza che gli stessi pontefici risultino coinvolti.

<sup>41</sup> Di queste fattispecie, che noi diremmo di 'criminalità organizzata', nella cui repressione il senato ebbe grande parte, dà significativamente testimonianza Pol. 6.13.4: ὁμοίως ὅσα τῶν ἀδικημάτων τῶν κατ' Ἰταλίαν προσδεῖται δημοσίας ἐπισκέψεως, λέγω δ' οἷον προδοσίας, συνωμοσίας, φαρμακείας, δολοφονίας, τῆ συγκλήτῳ μέλει περὶ τούτων; cfr. 6.16.2. Sulle *quaestiones ex senatusconsulto*, generalmente intese, non possiamo soffermarci in questa sede, rinviando all'ampia letteratura esistente in argomento.

<sup>42</sup> Alludiamo, naturalmente, al testo della famosa epigrafe già sopra menzionata, rinvenuta nel XVII secolo a Triolo (v. *FIRA I*, n. 30), in cui si leggono le istruzioni impartite per l'applicazione del senatoconsulto a livello locale. Del contenuto di esso riscontro coerente si ha comunque anche in Liv. 39.14.5-8 e 18.7-9, passi fra loro complementari.

<sup>43</sup> V. Liv. 39.14.6; 16.12.

<sup>44</sup> È qui opportuno precisare che noi ci riconosciamo senz'altro nell'opinione di coloro che considerano l'inchiesta sui Baccanali come l'evento più storicamente significativo del mutamento in corso nell'ordinamento criminale romano, d'ora in poi non più, tendenzialmente, fondato sulla competenza giudiziaria popolare, bensì su quella di giudici istituiti di volta in volta (dal senato, per il momento) con funzioni *ad hoc*, e senza

vennero emesse, contro i baccanti, condanne sia per *coniuratio*<sup>45</sup>, sia per i numerosi reati-scopo consumati dai singoli adepti delle associazioni sovversive<sup>46</sup>. Le misure adottate non ebbero dunque natura strettamente religiosa, né vi risultano ufficialmente coinvolte le autorità sacerdotali, anche se, come noi abbiamo avuto modo di dimostrare<sup>47</sup>, i pontefici in quanto senatori ebbero quasi certamente modo di essere sentiti, tanto che alcuni, come l'iperconservatore L. Valerio Flacco, grande amico di Catone, furono tra i senatori incaricati della redazione della delibera<sup>48</sup>.

Niente di tanto straordinario accade nel 181. Il clima è, almeno apparentemente, assai più 'garantista'. Il rinvenimento dei libri accende la preoccupazione delle autorità, ma l'unico ad intervenire è, all'inizio, il pretore urbano Q. Petillio, il quale, nell'esercizio del suo *imperium*, pone in essere un'azione che è stata giustamente definita 'di polizia'<sup>49</sup>, o comunque meramente amministrativa, diretta a sottrarre

---

che i loro pronunciamenti fossero passibili di contestazione alcuna. Per una rassegna di autori, v. ad esempio J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, I, Oxford, 1912, 227, 229 s., 232 ss., 239, 242; J. LENGLE, *Römisches Strafrecht bei Cicero und den Historikern*, Leipzig - Berlin, 1934, 57 ss.; E. FRAENKEL, 'Senatus consultum', cit., 383, 386 s.; H. SIBER, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des römischen Freistaates*, Leipzig, 1936, 8 s., 49; ID., *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahr, 1952, 245 s.; C.H. BRECHT, *Perduellio*, München, 1938, 237 ss., 240 e nt. 2, 241 s.; Y. BÉQUIGNON, *Observations sur l'affaire des Bacchanales*, in *Revue Archéologique*. XVII, 1941, 187 s., 193 ss.; L. FRONZA, 'De bacanalibus', cit., 205 ss., 216 e nt. 73, 222; A. LINTOTT, 'Provocatio'. *From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW*, I.2, Berlin - New York, 1972, 244, 253 ss.; C. SAULNIER, *La 'coniuratio clandestina'*, in *REL*, LIX, 1981, 117, nt. 3; E. MONTANARI, *Identità*, cit., 124 e nt. 70; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1990, 56; ID., *Processi 'fuori turno' e 'quaestiones extra ordinem'*, in 'Collatio iuris Romani'. *Etudes H. Ankum*, II, edited by R. Feenstra, A.S. Hartkamp, J.E. Spruit, P. J. Sijpensteijn and L.C. Winkel, Amsterdam, 1995, 437, 442 e nt. 18; P. CERAMI, 'Accusatores populares', 'delatores', 'indices'. *Tipologia dei 'collaboratori di giustizia' nell'antica Roma*, in *AUPA*, XLV, 1998, 170 s.; C. RUSSO RUGGERI, 'Indices' e 'indicia', Torino, 2011, 32 ss.

<sup>45</sup> In proposito, v. soprattutto Liv. 39.18.3-4; cfr. 39.8.1 e 3; 13.13; 14.4 e 8; 15.10 e 13; 16.3-5; 17.6; v. anche *FIRA* I, n. 30, 3.

<sup>46</sup> V. Liv. 39.18.4, ove sono elencati i crimini commessi dai congiurati, i quali potrebbero essere anche interpretati, a nostro avviso, come i reati-scopo di un reato associativo.

<sup>47</sup> V. L. FRANCHINI, *Aspetti*, cit., 482 s.; ID., *Giustizia*, cit., 377 ss.

<sup>48</sup> Questo dato, ricavabile dalla ricostruzione che si legge in *FIRA* I, n. 30, 2 (*Scrībendo arfuērunt M. Claudius M. f., L. Valerius P. f., Q. Minucius C. f.*), è meritevole di grande considerazione.

<sup>49</sup> L'espressione è utilizzata da B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102, pur con forti

la disponibilità del materiale rinvenuto al legittimo proprietario<sup>50</sup>, con tutto il riguardo possibile nei suoi confronti: viene infatti invitato a rivolgersi ai tribuni della plebe, e, con lo stesso spirito, alla fine gli sarà offerto un compenso (*pretium*) per la perdita dei beni distrutti, nell'ammontare concordato con i tribuni stessi.

Ed anche quando, su impulso di quest'ultimi o del medesimo Q. Petillio<sup>51</sup>, la cosa viene sottoposta al senato, nessuno proporrà l'indizione di un'inchiesta criminale, come pur sarebbe stato teoricamente possibile, ad esempio per congiura<sup>52</sup>, verso tutti coloro che avessero ordito una così insidiosa macchinazione contro l'ordine costituito. Nessuna indagine, neppure in scala ridottissima, viene svolta contro i responsabili dell'illecito<sup>53</sup>.

Destinatario delle istruzioni impartite dai *patres* è ancora una volta, quasi certamente, il pretore, il quale porterà a termine la procedura<sup>54</sup>. Essa però, si noti, sembra assumere, in senato, una valenza

---

perplexità che un'operazione di polizia poi si concludesse con una solenne cerimonia, di tipo quasi sacrificale.

<sup>50</sup>Si evidenzia, nel caso di specie, ciò che in generale sappiamo, ossia che i beni in proprietà privata, a maggior ragione se connessi al dominio quiritario di un fondo (dove le *arcae* erano state ritrovate), erano oggetto nella Roma repubblicana del massimo rispetto da parte delle autorità. Cfr. per esempio A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 744, nt. 26.

<sup>51</sup>La *reiectio ad senatum* è, come tale, espressamente attribuita da Liv. 40,29.12 ai tribuni, allora dotati di *ius agendi cum patribus*. Ma dal tenore dello stesso Livio, che subito dopo fa riferimento al possibile giuramento di Q. Petillio, come del resto dalle altre fonti pertinenti al nostro caso (v. per esempio Plut. *Num.* 22.8), risulta evidente il ruolo attivo che il pretore urbano continua a svolgere, tanto che ci riesce difficile pensare ad una seduta del senato non da lui convocata e presieduta (tanto più che già in precedenti circostanze il senato aveva espressamente riconosciuto proprio al pretore, anziché ai magistrati minori, la competenza ad occuparsi di libri di divinazione di provenienza sconosciuta circolanti in città: v. Liv. 25.1.11-12; cfr. 39.16.8). In questo senso ci pare inclinino senz'altro a pensare per esempio A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 173; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 22.

<sup>52</sup>La *coniuratio* era un reato associativo: cfr. sopra, testo e ntt. 45-46. Ciò, a maggior ragione se, come facciamo noi, si accetta l'idea che i pitagorici, secondo la loro tradizione, avessero dato luogo ad una o più sette segrete, pur magari non così radicate e strutturate come lo erano stati i tiasi di Bacco; cfr. sopra, alla nt. 39, con le avvedute critiche di D. MUSIAL.

<sup>53</sup>Non in particolare, per l'appunto, una *quaestio* di carattere criminale, come opportunamente rimarcano per esempio A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 189; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102.

<sup>54</sup>Mediante la combustione dei libri. Chiara in proposito la testimonianza soprattutto di Val. Max. 1.1.12; Plin. *nat.* 13.27.86; Nepotian. *epit.* 1.14; Lact. *inst.* 1.22.5; Aug. *civ.* 7.34.

anche senz'altro sacrale<sup>55</sup>, e non solo amministrativa: particolare rilievo, ai fini della decisione adottata, viene riconosciuto alla disponibilità di Q. Petillio a prestare uno *iusiurandum*<sup>56</sup>, circa la contrarietà

<sup>55</sup> Per discutere di questioni rilevanti dal *ius sacrum*, il senato poteva essere convocato anche apposta; tali questioni anzi, nella concorrenza di eventuali altre, dovevano essere trattate sempre per prime. Ciò rispondeva ad una prassi consolidata (cfr. Varr. in Gell. 14.7.9: *de rebusque divinis prius quam humanis ad senatum referendum esse*) ed assai risalente, che il magistrato doveva osservare quando faceva la sua *relatio*, e che Varro aveva teorizzato nel suo *Isagogicum ad Pompeium*, scritto dal reatino per Pompeo Magno, console eletto per il 70, che nulla sapeva dell'esercizio del *ius agendi cum patribus* (v. ancora Gell. 14.7.1-3).

<sup>56</sup> Si ricordi che il prestare un giuramento, o il rendersi disponibile a prestarlo, costituiva da sempre mezzo di prova della veridicità dei fatti che ne erano oggetto nell'ambito, ad esempio, del procedimento giurisdizionale (dalla *legis actio sacramenti* fino al processo formulare, giusto allora in fase di costruzione), di cui era competente proprio il pretore urbano. Nulla di strano che vi si facesse allora ricorso nell'ambito di altro genere di procedura, in cui era ormai chiaramente implicata la competenza religiosa del senato. Sul rilievo del giuramento nel nostro caso fermano l'attenzione per esempio A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 745, nt. 28, e A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 177 e nt. 38, con richiamo, in entrambi gli scritti, dell'applicazione che analogamente se ne faceva nel processo privato; cfr. M.A. LEVI, *Il re Numa e i 'penetralia pontificum'*, in *RIL*, CXV, 1981, 165. Circa il *iusiurandum* in generale (col quale la divinità veniva, come si sa, formalmente invocata a testimonianza della verità di una dichiarazione, di carattere assertorio, come qui, o promissorio), sul suo carattere pienamente impegnativo (ché esso non avrebbe poi potuto essere disatteso, senza che ciò integrasse gli estremi dello spergiuro, una delle più gravi violazioni del *ius sacrum*, naturalmente inespugnabile) e sulle applicazioni che in particolare vi si facevano nell'ambito del diritto pubblico romano, v. innanzi tutto per esempio Cic. *off.* 3.29.104; 3.31.111; Serv. *ad Aen.* 12.816; v. anche ad esempio, per tutti, C. BERTOLINI, *Il giuramento nel diritto privato romano*, Torino, 1886, specialmente 1 ss., 14 ss., 28 ss., 37 ss.; TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., 619 ss.; E. CUQ, voce *Jus iurandum*, in *DS*, III, Paris, 1900, 769 ss.; A. STEINWENTER, voce *Iusiurandum*, in *RE*, X.1, Stuttgart, 1917, 1253 ss.; M. CHEVRIER, *Du serment promissoire en droit romain*, Dijon, 1921, specialmente 1 ss., 15 ss., 28 ss., 74 ss.; A. MAGDELAIN, *Essai sur les origines de la 'sponsio'*, Paris, 1943, 13 ss., 24 ss., 62 ss., 79 ss., 83 ss., 153 ss., 163 ss.; A. BERGER, *'Bonam copiam iurare'*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz*, II, Napoli, 1953, 128; P. VOGLI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI*, XIX, 1953, 60 e nt. 74, 67 ss.; L. AMIRANTE, *Il giuramento prestato prima della 'litis contestatio' nelle 'legis actiones' e nelle 'formulae'*, Napoli, 1954, 170 ss.; P. BOYANCÉ, *'Fides' et le serment*, in *Hommages à A. Grenier*, I, édités par M. Renard, Bruxelles, 1962, 329 ss.; C. VENTURINI, voce *Ius iurandum*, in *Enciclopedia virgiliana*, III, Roma, 1987, 72 s.; A. CALORE, *La rimozione del giuramento. 'Conditio iurisiurandi' e 'conditio turpis' nel diritto romano*, Milano, 1988, 1, 160 ss.; ID., *Il giuramento: un modello storiografico?*, in *MSCG*, XXIII, 1993, 509 ss. (che recensisce P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, 1992); R. FIORI, *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 153, 160, 164 s.; C. GUITTARD, *Invocations et structures théologiques dans la prière à Rome*, in *REL*, LXXVI, 1998, 75; F. ZUCCOTTI, *Il giuramento nel*

al *ius divinum* del contenuto dei libri e alla estrema pericolosità<sup>57</sup> di una loro ulteriore divulgazione<sup>58</sup>; la cremazione dei libri stessi è poi

---

*mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparativo*, Milano, 2000, 1 ss., 21, 23, 30 s., 49 ss., 79 ss.; G. FREYBURGER, *Le dossier 'Dius Fidius'*, in *Images*, cit., 215 ss.

<sup>57</sup>In che cosa esattamente consistesse tale pericolosità è difficile dire, se non in via affatto congetturale. È probabile che essa fosse di portata radicale, in quanto, secondo quel che si legge in Aug. *civ.* 7.34, si mettevano in discussione gli stessi fondamenti del sistema sacrale romano (*sacrorum insitutorum causae*), reinterpretandolo in chiave filosofico-razionalistica e magari, a nostro avviso, vagamente evermeristica, ossia postulando l'origine degli dei come derivante dalla divinizzazione di eroi umani (così, per esempio, A. GIANOLA, *La fortuna*, cit., 31 ss., per il quale i libri dimostravano l'origine non soprannaturale del culto pontificale; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 23 ss., 30 ss., che parla di spiegazioni razionaliste e naturaliste della religione romana; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 254 s., secondo cui siamo di fronte al tentativo di modernizzare la religione alla luce di istanze razionalistiche, innovative, se non addirittura rivoluzionarie, vista la reazione che si innescò già ad una prima lettura dei libri; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 97; cfr. L. FERRERO, *Storia*, cit., 234, per cui col pitagorismo, di cui quei testi erano intrisi, si cerca di superare il concetto di religiosità giuridica, ponendo la legge in alto, al livello del dio stesso, come scintilla deonica); oppure si può ancora ipotizzare che, secondo quanto leggiamo in Plut. *Num.* 8.12 ss., in ossequio al presunto pensiero di Numa, influenzato da Pitagora, nei libri si contestasse il culto di divinità, ormai divenute antropomorfe, ed il carattere pressoché sempre cruento della pratica sacrificale (così, per esempio, C.G. JOECHER, *De Numae Pompilii libris*, cit., 63, il quale, credendo, come si sa, nella autenticità dei documenti rinvenuti ai piedi del Gianicolo, ritiene che essi contrastassero con i culti introdotti successivamente alla monarchia, basati su divinità dall'aspetto umano od animale; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 32; G. DUMÉZIL, *La religione*, cit., 447 ss., per cui alcune parti dei libri dovevano probabilmente contraddire le credenze relative all'arte fulgurale e augurale, oltre che la *procuratio* sacrificale dei prodigi); oppure infine che, in conformità all'esigenza manifestata in fin dei conti dallo stesso Numa, secondo quanto si legge in Plut. *Num.* 22.2 ss., la pericolosità consistesse nel venir meno del segreto stesso del contenuto dei libri, già mauguratamente letti da un certo numero di persone (*cum vulgarentur* in Liv. 40.29.9: così per esempio A. GIANOLA, *La fortuna*, cit., 35; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 249 s., nt. 4; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 227, il quale osserva che, se era venuta meno la segretezza pontificale del *ius civile*, non altrettanto, ancora in quel periodo, quella del *ius sacrum*; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 179 ss.; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 23 ss., molto argomentativo su questo punto; cfr. C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., 14 s., che nel suo scritto, evidentemente dedicato al tema della 'segretezza', forse si spinge ancora oltre, su questa strada: cfr. oltre, alla nt. 67).

<sup>58</sup>Giova fin d'ora anticipare quel che diremo meglio tra breve, ossia che era a nostro avviso impossibile che la effettiva pericolosità della raccolta nei confronti delle tradizioni religiose romane sia stata vagliata esclusivamente dal pretore; è invece probabile che essa sia stata davvero confermata dai pontefici che, consultati in via riservata circa il contenuto dei libri – di cui fu loro fatto come minimo un resoconto perfettamente dettagliato –, ebbero modo di esprimere una loro valutazione informale. Di quest'avviso, già a suo tempo, per esempio J. GAGÉ, *Apollon*, cit., 332.

effettuata pubblicamente, *in comitio*<sup>59</sup>, e ad opera dei *victimarii*<sup>60</sup>, adetti ad aiutare magistrati e sacerdoti nella celebrazione di rituali<sup>61</sup>, quasi che appunto la *res publica* dovesse anche espiare la responsabilità indirettamente derivante da uno *scelus*<sup>62</sup>, posto in essere da ignoti<sup>63</sup>.

<sup>59</sup> Ricordiamo che il *ritus* (inteso come *mos comprobatus*, secondo la ben nota definizione di cui a Fest. 364 L) tende per sua natura alla pubblicità, in ambito tanto sacrale, quanto civile: cfr. per esempio F. WIEACKER, 'Ius' e 'lex' in *Roma arcaica*, in 'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino, VII, Napoli, 1984, 3109 ss. Tale esigenza era tecnicamente salvaguardata o mediante celebrazioni *in comitio* o attraverso il puntuale ricorso a testimoni.

<sup>60</sup> Qui chiaramente incaricati, a nostro avviso, di assistere il pretore: v. Liv. 40.39.14; Val. Max. 1.1.12.; cfr. per esempio A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 745, nt. 30; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 146; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 185; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 28; O. DILIBERTO, 'Recentissima specie', cit., 22. Più in generale, sulla figura dei *victimarii*, v. ad esempio, per tutti, H. VOLKMAN, voce *Victimarius*, in *Der kleine Pauly*, V, Stuttgart, 1975, 1256 s.

<sup>61</sup> Sulla natura rituale, quasi 'sacrificale', e perciò pubblica e solenne della distruzione dei libri concentrano meritevolmente la propria attenzione per esempio A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 146 s.; D.C. SAREFIELD, *Burning Knowledge: Studies of Bookburning in Ancient Rome*, diss. Ohio State University, 2004, 45 ss., cui interessa soprattutto il ricorso al fuoco, inteso come strumento di purificazione; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 28; O. DILIBERTO, 'Recentissima specie', cit., 22.

<sup>62</sup> Se per l'appunto si trattò, come noi crediamo, di rimediare ad un illecito religioso, è evidente che questo non poteva che consistere in una macchinazione contro il culto romano, nell'aver composto presentandolo come autentico e sacro del materiale falso (cfr. per esempio A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 146, 172; M. HUMM, *Numa*, cit., 125 ss.; D.C. SAREFIELD, *Burning Knowledge*, cit., 45 ss.), ché altrimenti bruciare dei libri veramente sacri sarebbe stata, essa stessa, un'azione empia (cfr. per esempio A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 172, con molta lucidità di analisi nella prospettazione delle due alternative; M. HUMM, *Numa*, cit., 125 ss.; O. DILIBERTO, 'Recentissima specie', cit., 22), tale da ingenerare una responsabilità direttamente e irrimediabilmente gravante sulla repubblica.

<sup>63</sup> Per la verità un margine di incertezza, sulla natura propriamente espiatoria – oltreché distruttiva degli scritti irreligiosi – della cerimonia resta, anche perché di solito si ammetteva che l'intera comunità fosse indirettamente coinvolta nella responsabilità (per essa espiabile) derivante dal comportamento empio dei propri membri solo quando quest'ultimi fossero magistrati, sacerdoti, militari, insomma persone cui la *civitas* avesse affidato un incarico. Qui gli autori dell'illecito non erano identificati, e dunque o si sospettava che potesse anche trattarsi di titolari di cariche pubbliche o si annetteva ai fatti accaduti una tale gravità da ritenere comunque necessario il ricorso a pratiche espiatorie. Molto nella vicenda rimane pertanto sfumato, ambiguo, anche perché fra l'altro non tutte le fonti pertinenti ad essa accusano espressamente i libri di essere falsi, e come tali destinati al rogo. Ad ogni modo, nella concezione romana la *pax deorum* era un valore indivisibile, ed anche un solo soggetto poteva mettere a repentaglio la sicurezza di tutti: è come se, in questi frangenti, colpa individuale ed impurità

Nelle materie di diritto sacro pubblico<sup>64</sup>, in cui il senato esercitava la sua competenza nella sfera religiosa, ai fini del senatoconsulto da approvare, con il quale avrebbe ordinato al magistrato di svolgere determinate attività a salvaguardia della *pax deorum*, l'assemblea dei *patres* poteva far consultare i collegi sacerdotali ritenuti competenti<sup>65</sup>. È non vi è dubbio che in una circostanza del genere, concernente tanto da vicino i pontefici e la loro dottrina, tra tali collegi non potesse non esservi quello pontificale. Esso però non risulta che sia stato formalmente interpellato, né che si sia espresso con un decreto dei suoi<sup>66</sup>: questo anche perché, a tal fine, i suoi membri avrebbero dovuto essere messi ufficialmente al corrente del contenuto dei libri, cosa che, secondo il pretore, non sarebbe stata opportuna in ogni caso<sup>67</sup>. Tuttavia, è abba-

---

collettiva in qualche modo si confondessero, e tutto il popolo romano, in conseguenza della scelleratezza del singolo, potesse dirsi contaminato. Da molte testimonianze (v. per esempio Liv. 5.23.8 e 25.7; 22.10.1-7; 29.18.1 e 9; 29.19.7-8; 29.20.10; 29.21.4; 31.12.1-5; 42.3.8) traiamo conferma che, mentre chi aveva intenzionalmente commesso l'illecito sacrale non poteva in alcun modo rimediare, al contrario la *res publica*, da ritenersi solo involontariamente e indirettamente coinvolta, a causa di *imprudencia* o di una sorta di *culpa in eligendo*, poteva espiare offrendo alla divinità offesa sacrifici piaculari. A conferma, v. per esempio A. GAILLOT, *Une impiété volontaire? La procession des jeux et le problème de l'instauratio*, in *Rituels et transgressions de l'antiquité à nos jours*, Amiens, 2009, 91 s.

<sup>64</sup> Per la legittimità di quest'espressione, che edifica sulla distinzione fra *sacra publica* e *sacra privata*, si rinvia soprattutto a Fest. voce *Publica sacra* (Lindsay 284), ove i primi sono definiti *quae publico sumptu pro populo fiunt* ed i secondi *quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt*; v. anche, per tutti, ad esempio TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 1887, 47, nt. 3; F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le 'actiones populares'*, Napoli, 1958, 15.

<sup>65</sup> Sulla competenza dei diversi collegi sacerdotali cfr., quanto già dicevamo sopra, § 2 e nt. 33.

<sup>66</sup> I *responsa pro collegio* venivano formalizzati in *decreta*: v. per esempio, a conferma, Liv. 24.44.7-9; 27.4.15; 27.25.7-10; 27.37.4; 27.37.5-15; 30.2.13; 32.1.9; 33.44.1-2; 34.45.7; 37.3.1; 39.5.7-10; 39.16.6-11; 39.22.4; 40.45.2; 41.16.6; Cic. *har. resp.* 7.13; *Att.* 4.2.3-4; *Hemerologia*, CIL I<sup>2</sup>, 212 ss. Del resto, tutte le delibere dei maggiori collegi sacerdotali (pontefici, auguri, decemviri, feziali), assumevano la veste di decreti: in proposito, v. per esempio F. DE MARINI AVONZO, voce *Decreto (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, 1960, 275 s.; F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze 1968, 37 ss.; G. MANCUSO, *Studi sul 'decretum' nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA*, XL, 1988, 78 ss.; F. SINI, *Documenti sacerdotali di Roma antica*, I. *Libri e commentarii*, Sassari, 1983, specialmente 201 s., nt. 119; S. RANDAZZO, *'Collegium pontificum decrevit'. Note in margine a CIL X.8259*, in *Labeo*, L, 2004, 135 ss.; C.M.A. RINOLFI, *Livio 1.20.5-7: pontefici, 'sacra', 'ius sacrum'*, in *Diritto @ Storia*, IV, 2005, nt. 264.

<sup>67</sup> Ciò che pone il problema generale, senz'altro arduo da risolvere, se potessero esservi dati sensibili sul piano religioso da ritenersi non divulgabili neppure a beneficio

stanza probabile che anche in questa circostanza, in cui si dibatteva di questioni aventi carattere più sacrale che non criminale e profano, come per i Baccanali<sup>68</sup>, ed anzi più che in quel frangente, sia stato acquisito il parere dei pontefici presenti alla seduta in quanto senatori. Prova di ciò, in mancanza, qui, di riscontri traibili dal testo del provvedimento, che non abbiamo, potrebbe essere fornita da due circostanze: la natura rituale della cremazione dei libri, conforme alla giurisprudenza pontificale consolidata, in materia di rimedi espiatori<sup>69</sup>; l'esistenza di una testimonianza come Val. Max. 1.1.12<sup>70</sup>, la quale, per quanto stridente con tutte le altre e perciò scarsamente attendi-

---

dei pontefici, il che equivale a chiedersi se la salvaguardia del principio di segretezza, ben radicato nella tradizione sacrale romana, potesse in qualche caso avvenire anche a scapito dei custodi supremi del culto. Il tema è delicatissimo e non suscettibile, qui, di approfondimento: ci limitiamo a rinviare per esempio a C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., *passim*, ma soprattutto 15, che richiama una presunta volontà del re Numa in tal senso, quale risulterebbe, anche a prescindere dall'episodio in esame, dai passi plutarchei qui variamente citati.

<sup>68</sup> Cfr. sopra, testo e ntt. 41 e 44.

<sup>69</sup> Cfr. sopra, testo e ntt. 61-63. Come è noto, a Roma le divinità non erano considerate senz'altro amiche e benevole: occorreva ingraziarsele, acquistarne il favore mediante le cerimonie ordinarie del culto, che dovevano essere eseguite esattamente, nell'osservanza scrupolosa delle regole del *ius divinum*, fissate dalla giurisprudenza pontificale. Qualunque inadempienza ai doveri rituali od inosservanza delle norme liturgiche non era priva di conseguenze: talune infrazioni, precisamente quelle volontarie, erano considerate irreparabili, ed implicavano la sottoposizione del responsabile (*impius*) al castigo del dio, che poteva coglierlo in qualsiasi momento (dando per il resto luogo, come si è visto, all'eventuale responsabilità indiretta della *civitas*, che poteva per parte sua rimediare); altre infrazioni, consistenti per lo più in errori ed irregolarità formali involontarie nello svolgimento dei rituali, erano invece espiabili per mezzo di un *piaculum*, ossia tramite l'adempimento di una obbligazione riparatoria. Chiunque sapesse, o sospettasse, di essere incorso in una violazione di questo genere poteva chiedere consiglio ai pontefici che, come sovrintendenti generali del culto, indicavano il contenuto del debito da pagare agli dei, mediante cerimonie, sacrifici, offerte. Di solito, trattandosi di errori già individuati, i sacerdoti disponevano la ripetizione del rito celebrato scorrettamente (*instauratio*), oltre al compimento delle pratiche espiatorie. Ma vi erano anche casi in cui il verificarsi di prodigi, di segni portentosi della collera degli dei, faceva sorgere scrupoli e sospetti che altrimenti non sarebbero sorti: causa dell'insofferenza divina, della rottura della *pax deorum* non poteva che essere, secondo la mentalità romana, se non la violazione di qualche regola posta dal *ius sacrum*. Sul tema ci sia consentito di rinviare, in generale, al nostro *Aspetti*, cit., specialmente 139 ss. Con particolare riferimento alla vicenda in esame si osservi poi che l'evento del ritrovamento dei libri si svolge in un contesto reso già inquieto, secondo Liv. 40.29.2, da *siccitas, inopia frugum*, prolungata scarsità di piogge, che potrebbero essere interpretati come segni del venir meno della *pax* con gli dei a causa di una grave offesa loro arrecata, come acutamente rileva A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 176, 188.

<sup>70</sup> Riportata sopra, alla nt. 10.

bile<sup>71</sup>, nell'attestare che almeno i libri *de iure pontificio* sarebbero stati scrupolosamente preservati, potrebbe quanto meno dare adito all'ipotesi che qualcosa, del loro contenuto, sia stato davvero sottoposto, in via informale e riservata, all'attenzione dei pontefici<sup>72</sup>, e da essi in qualche modo custodito, nei loro archivi<sup>73</sup>, come erano da sempre adusi a fare, fin dai tempi di Numa<sup>74</sup>, e come anche in seguito faranno.

<sup>71</sup> Si è già detto che il solo Nepotian. *epit.* 1.14 riprende eccezionalmente tale testimonianza, che per il resto risulta affatto isolata. L'ipotesi, pur talora accolta, in dottrina (M.J. PENA, *La tumba*, cit., 225; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 151 s.; G. PURPURA, *Diritto*, cit., 74, nt. 132; G. ROCCA, *I libri*, cit., 85), che i libri pontificali siano stati, come tali, risparmiati alle fiamme non ci trova concordi, e su questa linea si colloca, più o meno esplicitamente, la gran parte degli studiosi (per tutti, v. ad esempio O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 15). Quanto riferisce Valerio Massimo potrebbe allora spiegarsi, oltre che per le ragioni addotte nel testo, anche a motivo del fatto che egli – evidentemente con qualche esagerazione – si poneva al culmine di un percorso storiografico inaugurato da Calpurnio Pisone, che, di contro a Cassio Emina e a chi lo seguiva, intendeva rivalutare il Numa 'pontificale' rispetto al Numa 'filosofico-pitagorico', nella ricostruzione degli avvenimenti stessi del 181 (sul punto cfr. sopra, § 1 e nt. 6; ma v. qui specialmente A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 151 s., possibilista anche su questa spiegazione alternativa; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 178 s. e nt. 39, 184 ss., 195).

<sup>72</sup> Tale eventualità è direttamente ammessa, come si è visto, da J. GAGÉ, *Apollon*, cit., 332; ma lo è, indirettamente, anche per esempio da E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 124 o da G. GARBARINO, *Roma*, cit., 248 s., i quali invocano un passo significativo di Varrone in Aug. *civ.* 7.34 (trascritto sopra, alla nt. 16), laddove si narra di una *lectio* dei libri, propiziata dal pretore e data ad essi dai 'primores' del senato: in costoro potrebbero forse identificarsi i più insigni per conoscenza delle *causae sacrorum institutionum*, ossia i pontefici presenti alla seduta in quanto membri di quel consesso.

<sup>73</sup> Di questi le fonti non ci parlano espressamente. La loro esistenza, comunque, è da lungo tempo ritenuta plausibile, almeno da una parte della dottrina, ed anzi oggi pressoché certa, sulla scorta delle ricerche dell'autorevole F. SINI, della cui ampia produzione in materia vogliamo qui soprattutto ricordare l'opera monografica *Documenti* cit.

<sup>74</sup> Bisogna ovviamente rammentare che Numa Pompilio era stato il re legislatore per eccellenza e che molte delle sue determinazioni, rilevanti dal punto di vista giuridico e religioso (su cui v., generalmente, Liv. 1.20-21, ed in particolare 1.20.5-7; Dion. Hal. 2.63-74; Plut. *Num.* 9-13), erano state tramandate per iscritto, e non solo per il tramite dei pontefici, da lui stesso istituiti (Liv. 1.20.5-7; 31.8; Cic. *rep.* 2.14.26; Dion. Hal. 2.73; Plut. *Num.* 9.1), che le custodivano (Liv. 1.20.5-7; Aug. *civ.* 7.35; cfr. Liv. 1.31.8; Plin. *nat.* 28.4.14; Dion. Hal. 2.63.4; 3.35.4; 3.36.4), ma anche per il tramite di vere e proprie affissioni e pubblicazioni (Liv. 1.32.2; Dion. Hal. 3.36.4). Non si può escludere che Numa avesse invece rifiutato la divulgazione di qualcosa, destinato ad essere sepolto con sé, privilegiandone la trasmissione orale (Plut. *Num.* 22.2 ss.), ma ciò non impone di identificare questo 'qualcosa' con i libri scoperti alle pendici del Gianicolo tanto tempo dopo, come fa E. PERUZZI, *Livio*, cit., 267 s., *Id.*, *Le origini*, cit., 121, 123, 145, per il quale essi addirittura racchiudevano i *sacra omnia exscripta exsignataque* di cui a Liv. 1.20.5-7. Sulla produzione normativa numana e sulla sua tradizione si vedano invece, preferibilmente, per esempio M.J. PENA, *La tumba*, cit., 225 ss.;

Tutto ciò, da parte loro, con una sensibilità anche chiaramente ‘politica’, perché, lo ricordiamo, a Roma i sacerdoti non costituivano affatto una casta a parte, come invece accadeva presso altre civiltà del mondo antico<sup>75</sup>.

4. La classe dirigente romana, in apparenza compatta, si oppose dunque con successo al tentativo, per quanto ben preparato, di far ottenere un riconoscimento ufficiale, nell’ambito del sistema sacrale statale, alle dottrine misteriche di matrice pitagorica.

Nell’atmosfera di ‘caccia alle streghe’ del decennio, nel clima di reazione catoniana che regnava in quegli anni, il senatoconsulto con cui si ordinò la distruzione dei libri di Numa ebbe a nostro avviso, al pari di quello sui Bacchanali di pochi anni prima, un significato poli-

---

M.A. LEVI, *Il re*, cit., 161 ss.; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 190 ss.; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 65, 73; D. MANTOVANI, *Le due serie di ‘leges regiae’, in ‘Leges publicae’. La legge nell’esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, Pavia, 2012, 283 ss., che postula l’esistenza di due ‘serie’ di *leges regiae*, di cui una, di contenuto sacrale, andrebbe per lo più riferita proprio a Numa Pompilio, secondo quanto attesta Dion. Hal. 3.36.4 (mentre l’altra, di contenuto civile, conterrebbe leggi fatte votare dai comizi curiati e poi confluite nel *ius ‘civile’ Papirianum*, secondo quanto attesta Pomp. *lib. sing. ench. D. 1.2.2.2-3*); R. LAURENDI, ‘*Leges*’, cit., *passim*, ma specialmente, 41 ss., 53 ss., 78 ss., 123 ss., 128 ss., 145 ss., 160 ss., 172 ss., 189 ss., 194 ss., 198 ss.; EAD., *Le leggi di Numa e la Ninfa Egeria: la manipolazione della tradizione pagana in S. Agostino*, in ΚΟΙΝΩΝΙΑ, XLIV, 2020, 829 ss.; O. DILIBERTO, ‘*Recentissima specie*’, cit., 17 ss., 22, 25, cui principalmente si rinvia per ulteriori approfondimenti, in merito ad un’eventuale raccolta originaria dei precetti del re arcaico, detta *liber Numae*, alla sua sistematica interna, alla sua destinazione, alla sua circolazione in tempi successivi, al suo pacifico utilizzo, da parte del pretore ed altri operatori del diritto, che non avvertirono alcun bisogno di operare confronti con il contenuto dei libri del Gianicolo, evidentemente ritenuti falsi e non divulgabili; M. LENTANO, *I libri*, cit., 38 s.; G. DI TROLIO, *Le ‘leges regiae’ in Dionigi di Alicarnasso*, I. *La monarchia latino-sabina*, Napoli, 2017, 43 ss.; C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., 8; *Numa*, cit., a cura di L. Garofalo, e al suo interno soprattutto gli articoli di M. LENTANO, *Un ‘corpus’ normativo ispirato*, cit., 7 ss., e F. PRESCENDI, *Culti e ‘pax deorum’*, cit., 37 ss.

<sup>75</sup> Anche al tempo di Cicerone, visto che all’Arpinate sarebbero noti leggi e commentari numani, conservati nei *monumenta (pontificum)*: v. *rep.* 2.14.26; cfr. per esempio M.J. PENA, *La tumba*, cit., 225, il quale anzi si chiede che rapporto potessero avere con i libri latini rinvenuti nel 181, forse assimilati al resto del materiale ereditato dal passato; A. LUISI, *L’autorità*, cit., 184; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 191; C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., 8. Del resto, non è che nel frattempo l’interesse per la tradizione documentaria pontificale fosse venuto meno: anzi, in età graccana, P. Muzio Scevola, come è ben noto, aveva pubblicato gli *Annales Maximi*, mentre alcuni giuristi laici, come lo stesso annalista Sempronio Tuditano (una delle fonti della vicenda di cui stiamo trattando), avevano cominciato a redigere opere *de iure pontificio*. In proposito, v. per esempio A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 172, 185 ss.; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 73.

tico chiaramente antiscipioniano, e segnò un'ulteriore vittoria del partito conservatore<sup>76</sup>.

Del resto a tale fazione, allora dominante in senato, afferivano alcuni dei protagonisti, sicuri o probabili, della vicenda.

Tra i magistrati, il pretore urbano va quasi sicuramente identificato con il tribuno della plebe Q. Petillio Spurinno<sup>77</sup>, artefice, nel 187, del processo contro gli Scipioni<sup>78</sup>.

Tra i sacerdoti, deceduto, due anni prima, il pontefice massimo P. Licinio Crasso – grande amico dell'Africano, scomparso a sua volta nel 183 –<sup>79</sup>, era ora a capo del collegio pontificale C. Servilio Gemino<sup>80</sup>,

<sup>76</sup> Di quest'avviso la maggioranza degli autori. Solo a titolo di esempio v. T. FRANK, *The Bacchanalian Cult*, cit., 132; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 30, 40; L. HERRMANN, *Ennius*, cit., 87 ss.; K.R. PROWSE, *Numa*, cit., 36 ss.; E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 107 e nt. 2, 108, 124; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 255 s.; G. VITUCCI, *Pitagorismo*, cit., 158 ss.; G. DUMÉZIL, *La religione*, cit., 447 ss.; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 211 ss.; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 167 ss., 183 ss.; A. GRILLI, *Numa*, cit., 186 ss.; K. ROSEN, *Die falschen Numabücher*, cit., 65 ss.; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 97, che interpreta l'episodio come un sintomo della volontà nobiliare di difendere i *simulacra* di una religione politica contro il rischio apportatole da una macchinazione a sua volta politica; J.M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 623 ss.; N. BERTI, *La decadenza*, cit., 49 ss.; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 139 ss.; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163 ss., specialmente 189 s.; G. PURPURA, *Diritto*, cit., 76; M. HUMM, *Numa*, cit., 125 ss.; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 74, che parla di reazione di una parte della classe dirigente, la più identitaria, a difesa del *mos maiorum*; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102 s.; F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione*, cit., 9, per il quale si ebbe una svolta di segno aristocratico, a seguito di una provocazione politica; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 29 s.; Id., *I libri*, cit., 29 ss., secondo cui siamo di fronte ad una levata di scudi della componente più conservatrice del senato, contro la corrosiva tendenza ellenizzante; O. DILIBERTO, *Recentissima specie*, cit., 15, 22, 26 s.

<sup>77</sup> Sul quale v. quanto già detto sopra, § 1 e nt. 18, con letteratura. Ad essa rinviamo anche in ordine alla sua militanza all'interno del partito conservatore; ma v. qui in particolare per esempio S. MAZZARINO, *Il pensiero*, cit., 108; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 256; G. VITUCCI, *Pitagorismo*, cit., 158 ss.; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 223 s.; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 161 ss., 185; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 97; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163 ss., 189; C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., 51, nt. 250.

<sup>78</sup> Su questa importante, complessa vicenda, che vide implicati sia P. Africano che L. Asiatico, e sul ruolo che vi ebbero due Q. Petillii, tribuni accusatori – di cui uno certamente il nostro pretore –, v. in generale Liv. 38.50.4-60.10; Gell. 4.18.7 ss.; Plut. *Cato ma.* 15.1 ss.; cfr. per esempio L. FERRERO, *Storia*, cit., 231 ss.; E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 108; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 224; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 185; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163, nt. 1; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102.

<sup>79</sup> V. Liv. 39.46.1-2, riguardo alla morte di Crasso. Quanto a quella di Scipione, la cui data esatta era in parte discussa dagli antichi, v. Liv. 39.52.1-6; cfr. Polib. 23.12 ss.; Cic. *Cato* 6.19.

<sup>80</sup> C. Servilio Gemino, subentrato come membro del collegio pontificale a T. Ota-

che pur non essendo esattamente un catoniano aveva più volte dato prova di avversione alla fazione filoellenica<sup>81</sup>; mentre nei ranghi del collegio continuavano ad operare esponenti di sicura estrazione conservatrice, come il già citato L. Valerio Flacco<sup>82</sup>.

In un simile quadro, segnato da equilibri politici ormai consolidati a favore della parte che aveva in Catone il suo leader, nessun culto sostanzialmente estraneo (o addirittura contrario) alla tradizione poteva entrare in Roma sfuggendo al controllo delle autorità<sup>83</sup>.

---

cilio Crasso nel 210 (cfr. Liv. 27.6.15-16), visse fino al 180 (cfr. Liv. 40.42.11-12); negli ultimi tre anni ricoprì appunto la carica di pontefice massimo, succedendo a P. Licinio Crasso. Fu inoltre pretore nel 206, console nel 203 e dittatore nel 202 (v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., rispettivamente 298, 310, 316). C. Gemino apparteneva al ramo plebeo della *gens Servilia*, ed infatti nel collegio sostituì un plebeo. All'epoca della sua cooptazione rivestiva già un'altra carica sacerdotale, quella di *decemvir sacrorum*, come si ricava da Liv. 40.42.11-12: era dunque un esperto (anche) di *peregrina sacra*, ma non ci risulta abbia fatto nulla per favorire, nel nostro caso, l'apertura e l'innovazione: cfr. in proposito G. ROHDE, *Die Kultsatzungen der römischen 'Pontifices'*, Berlin, 1936, 138.

<sup>81</sup> Forse originariamente alleati degli Scipioni, i Servilii, al contrario dei Licinii, verso la fine del III secolo se ne distaccarono, dando vita, insieme ai Claudii e ai Fulvii, ad una forte fazione intermedia, spesso incline a contrastare la linea politica dell'Africano; tale partito era ampiamente rappresentato all'interno del collegio pontificale, tanto da mettere più volte in difficoltà lo stesso P. Licinio Crasso, come si è avuto modo di illustrare nel nostro *Voti di guerra e regime pontificale della condizione*, Milano, 2006, specialmente 45 ss., cui ci permettiamo di rinviare. Riguardo in particolare a C. Servilio Gemino, v. W. SCHUR, *Scipio Africanus und die Begründung der römischen Veltherrschaft*, Leipzig, 1927, 130 s.; H.H. SCULLARD, *Roman Politics*, cit., 78 ss.; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 638 s., nt. 5.

<sup>82</sup> Patrizio, grande protettore di Catone, da lui lanciato nella vita politica quand'era ancora giovane (Nep. *Cato* 1.1; Plut. *Cat. ma.* 3.1-4; Vir. *ill.* 47.1), L. Valerio Flacco fu uno dei principali artefici della ricostruzione del vecchio partito fabiano, cui i Flacci, contrariamente ad altri Valerii, avevano aderito. Fautore di una politica ultraconservatrice ed antiellenica, fu pretore nel 199 e console nel 195, proprio con Catone; fallì la censura del 189, ma non quella del 184, che condivise ancora con Catone e che fu terribilmente severa; lo stesso anno venne anche nominato *princeps senatus* (cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 327, 339, 374 s.). Morì di peste nel 180 (Liv. 40.42.6). Il suo ingresso nel collegio, nel 196, segnò indubbiamente una grave sconfitta del gruppo degli Scipioni, tanto più che da lui fu rimpiazzato un loro seguace come Cornelio Cetego (Liv. 33.42.5). A conferma, v. per esempio F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart, 1920, 191; Id., voce *Valerius Flaccus*, n. 173, in *RE*, VIII.A1, Stuttgart, 1955, 16 s., 19 s.; H.H. SCULLARD, *Roman Politics*, cit., 17, 104 s. e nt. 5, 111; F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Trieste, 1962, 334 s., 348, 400.

<sup>83</sup> Molto calzanti, pur nella loro valenza atecnica, le espressioni utilizzate da M. LENTANO, *I libri*, cit., 44, il quale parla di 'cordone sanitario' dell'aristocrazia tradizionalista, cui i falsari cercarono senza successo di sfuggire.